

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Aggiornamento dell'allegato 'A' alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: "LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle 'Strutture sociali'"**.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore "Inclusione Sociale, Sistema Informativo e RUNTS", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente f.f. del Settore "Inclusione Sociale, Sistema Informativo e RUNTS", e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della "Direzione Politiche Sociali";

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento "Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione";

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta";

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento dell'allegato 'A' alla DGR 940 del 20 luglio 2020, che viene sostituito dall'allegato 'A' alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. , recante: “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”.
- Decreto legislativo n. 112/1998: “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note”.
- Legge n. 241/1990, e s.m.i., recante: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
- Legge 328/2000, recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308, recante: "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
- Legge costituzionale n. 3/2001, recante: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.
- Legge regionale 20/2002, e s.m.i. , recante: “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
- Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i. , recante: “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
- D.A. 98/2008, recante: “Piano sociale 2008/2010 – partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare”.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, e s.m.i. , recante: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.
- D.A. 38/2011, recante: ”Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”.
- D.G.R. 528/2012, recante: “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014 - Approvazione”.
- Decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i. , recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Decreto legislativo n. 222/2016, e s.m.i. , recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)”.
- Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, e s.m.i. , recante: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.

D.G.R. 940/2020, recante: “L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle “Strutture Sociali”.

Motivazione

La Legge Regionale n. 21/2016 “Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, esplicita, all’Art. 2, che si intendono per autorizzazioni i provvedimenti che consentono:

- la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;
- l’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;
- la realizzazione: la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, l’acquisto o l’affitto di immobile da adibire agli usi disciplinati da questa legge;
- l’ampliamento: l’ampliamento strutturale, l’incremento dei posti letto, dei punti di cura e delle funzioni;
- la trasformazione: la modifica delle funzioni esercitate da parte delle strutture già autorizzate o il cambio di destinazione d’uso degli edifici destinati a nuove funzioni, qualora ciò comporti la variazione dei requisiti di autorizzazione;
- trasferimento: lo spostamento in altra sede di strutture o attività già autorizzate.

Tra le strutture subordinate ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, la L.R. 21/2016 indica all’art.7 comma 1, lettera c): “le strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente”.

Con Regolamento Regionale n. 1/2018 sono state definite, tra le altre, le tipologie delle strutture sopra indicate.

L’art. 3 della medesima legge, al comma 1, prevede che la Giunta Regionale “stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti” e specifica (art. 3, comma 2) che tale disposizione è adottata dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

Con la DGR 940/2020 sono stati approvati i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni in riferimento alle “Strutture Sociali” ed è stata altresì prevista la disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

Dopo quasi tre anni dall’emanazione della DGR 940/2020, l’evoluzione normativa di settore e delle conoscenze in ambito strutturale, tecnologico ed organizzativo, la concreta applicazione dei nuovi requisiti e gli ulteriori approfondimenti effettuati da questa Struttura, tra cui un’azione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di ricognizione dell'impatto normativo, appositamente effettuata nel luglio 2022, con il coinvolgimento significativo di numerosi Enti gestori e Ambiti Territoriali Sociali, rendono necessario un aggiornamento dei requisiti sopra indicati.

In particolare si evidenzia la necessità dei seguenti aggiornamenti:

	AGGIORNAMENTO APPORTATO E SPECIFICA MOTIVAZIONE
1.	<p style="text-align: center;">SCHEDE: REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI</p> <p>AGGIORNAMENTO: cancellazione dai requisiti minimi organizzativi generali dell'item relativo al "monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate".</p> <p>MOTIVAZIONE: da una più approfondita ed appropriata valutazione, questa Struttura, ma anche diversi Enti gestori, ha riscontrato che l'item in questione attiene ad aspetti che riguardano la qualità dei processi che vengono posti in essere dal gestore. Si ritiene pertanto di dover togliere l'item dai requisiti di autorizzazione in quanto lo stesso trova una più appropriata collocazione nella disciplina dell'accreditamento delle strutture sociali.</p>
2.	<p style="text-align: center;">SCHEDE: COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI</p> <p>AGGIORNAMENTO: innalzamento della capacità ricettiva delle "comunità alloggio per anziani autosufficienti" da 6 a 8 unità.</p> <p>MOTIVAZIONE: considerando il "modello a sei posti" presente nella previgente normativa (L.R. 20/2002), stante la ricognizione di impatto normativo effettuata nel luglio 2022 come sopra richiamata, nonché le esigenze espresse dai portatori di interesse in riferimento a questa specifica tipologia di comunità, si ritiene di dover aumentare il numero dei posti di alcune unità (due), senza pregiudizio del livello di qualità dei servizi erogato e con un sensibile abbassamento dei costi.</p>
3.	<p style="text-align: center;">SCHEDE: STRUTTURE SOCIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA</p> <p>AGGIORNAMENTO: recepimento delle disposizioni contenute nella nuova Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 in riferimento ai requisiti relativi a tutte le strutture sociali per donne vittime di violenza.</p> <p>MOTIVAZIONE: il recepimento di cui trattasi costituisce un adempimento dovuto in virtù dell'accordo già siglato in seno alla conferenza Stato-Regioni.</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.	<p style="text-align: center;">SCHEDA: COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI</p> <p>AGGIORNAMENTO: adeguamento della capacità ricettiva massima prevista per le camere delle “comunità di pronta accoglienza per adulti” da 3 a 4 unità.</p> <p>MOTIVAZIONE: stante le risultanze della ricognizione d’impatto normativo del luglio 2002 di cui sopra, dalle quali si evincono le difficoltà degli enti gestori di innalzare lo standard relativo ai posti letto/camera da 4 a 3, si ritiene opportuno, come previsto per altro nella previgente normativa (L.R. 20/2002), di riportare il n. posti letto/camera a 4.</p>
5.	<p style="text-align: center;">SCHEDE: COMUNITA' ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA E COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI</p> <p>AGGIORNAMENTO: titoli di studio e di servizio di livello inferiore rispetto a quanto previsto nell’allegato A alla DGR 940/2020 con particolare riferimento alla figura di “responsabile di struttura” e di “operatore qualificato” nelle “comunità alloggio per adulti in difficoltà” e nelle “comunità di pronta accoglienza per adulti”.</p> <p>MOTIVAZIONE: a seguito di numerose segnalazioni e richieste da parte degli Enti gestori (prevalentemente organizzazioni di volontariato), è emerso che gli stessi si trovano sostanzialmente nella impossibilità di reperire personale (volontari e non) con i titoli di studio richiesti e di sostenere le relative spese.</p>
6.	<p style="text-align: center;">SCHEDA: COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI</p> <p>AGGIORNAMENTO: requisiti operatore in presenza nelle ore notturne in riferimento alle “comunità di pronta accoglienza per adulti”.</p> <p>MOTIVAZIONE: In un’ottica di una maggiore flessibilità ed economicità gestionale, senza pregiudizio per la qualità dei servizi e della sicurezza degli ospiti – come emerso dalla ricognizione d’impatto succitata e da altre segnalazioni degli Enti gestori – si ravvisa l’opportunità che per le ore notturne, quando il numero degli ospiti non sia superiore alle 15 unità, venga sostituita la presenza dell’operatore con la sua reperibilità telefonica.</p>

Si evidenzia che i manuali di autorizzazione costituiscono strumenti dinamici di valutazione che potranno/dovranno essere aggiornati periodicamente in modo da garantire coerenza con l’evoluzione delle norme e delle conoscenze di settore.

Con il presente atto si intende quindi aggiornare l’allegato ‘A’ alla DGR 940/2020 (cd. “Manuale autorizzativo delle strutture sociali”) sostituendolo con l’allegato ‘A’ al presente atto deliberativo,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di cui costituisce parte integrante.

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 1082 del 17/07/2023 ha richiesto, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.21/2016, il preventivo parere della competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione.

La IV Commissione Consiliare nella seduta n. 117 del 7/08/2023, parere n. 143, si è espressa in modo favorevole, condizionatamente alla seguente modifica: nel sub-allegato A2/S, al paragrafo "Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore", alla prima riga del punto "Capacità ricettiva e tipo di organizzazione", sostituire la parola "sette" con la parola "sei".

Detta modifica è stata recepita nel sub-allegato A2/S, paragrafo "Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore", alla prima riga del punto "Capacità ricettiva e tipo di organizzazione".

Esito dell'istruttoria

Ciò premesso si propone di adottare la presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Leonardo Mazzaferri

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI DEL SETTORE INCLUSIONE SOCIALE, SISTEMA INFORMATIVO E RUNTS

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente f.f. del Settore

Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla dirigente f.f. del Settore Inclusione Sociale, Sistema Informativo e RUNTS, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

La dirigente della Direzione

Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per Il direttore del Dipartimento

La Dirigente Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI



ALLEGATO A

**Aggiornamento delle disposizioni attuative della Legge
regionale n. 21/2016
in riferimento alle strutture a carattere sociale**

Disposizioni a carattere generale

- 1) La Giunta regionale – in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 21/2016 - provvede con il presente atto in merito:
 - a) alla individuazione delle tipologie di “Strutture Sociali” ricomprese nell’elenco di cui al Regolamento regionale n. 1/2018, alle quali si applica la disciplina prevista nel presente atto (Sub-Allegato A1);
 - b) alla definizione ed aggiornamento periodico dei requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sociali, disciplinando altresì i relativi procedimenti (Sub- Allegato A2G, A2S ed A3);
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture si tiene conto dei requisiti e si seguono le procedure di cui ai Sub-Allegato A3.

Disposizioni transitorie

- 1) Per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture ancora in fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede applicando i requisiti e le procedure secondo quanto previsto nel Sub-Allegato A3. Parimenti si procede per le strutture già autorizzate ai sensi della Legge regionale n. 20/2002 e Regolamento regionale n. 1/2004, operanti alla data di entrata in vigore del presente atto e riconducibili alle tipologie di cui alla lettera a), punto 1), del precedente paragrafo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sub-Allegato A1

Le disposizioni di cui al presente atto si applicano alle “Strutture Sociali” di cui alla Legge regionale 21/2016, elencate nel Regolamento regionale n. 1/2018, come di seguito specificate:

Strutture sociali per anziani:

- CR (Casa di Riposo per Anziani autosufficienti);
- CA (Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti);
- CAA (Casa Albergo per Anziani autosufficienti).

Strutture sociali per donne vittime di violenza:

- CREVV (Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza);
- CRVV (Casa Rifugio per donne vittime di violenza);
- CAAVV (Casa di accoglienza per la semiautonomia di donne vittime di violenza).

Strutture sociali per adulti:

- CF (Comunità Familiare);
- CAD (Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità);
- CALDM (Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali);
- CAT (Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti);
- CADED (Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti);
- CRVTS (Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento);
- AS (Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà);
- CPAA (Comunità di Pronto Accoglienza per Adulti).

Strutture sociali per minorenni:

- CPAM (Comunità di Pronto Accoglienza per Minorenni);
- CFM (Comunità Familiare per Minorenni);
- CEM (Comunità Socioeducativa per Minorenni);
- SEM (Comunità semiresidenziale socioeducativa per Minorenni);
- CABG (Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore);
- CAM (Comunità per l'autonomia);
- CMSNA1 (Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti);
- CMSNA2 (Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti).

**REQUISITI MINIMI GENERALI
STRUTTURALI IMPIANTISTICI,
TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE
SOCIALI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1,
LETTERA C,
DELLA LEGGE REGIONALE
30 SETTEMBRE 2016, N. 21**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

STRUTTURE SOCIALI

GLOSSARIO

<p>Soggetto/Ente: titolare dell'impresa (individuale o collettiva) o istituzione giuridica a cui viene rilasciata l'autorizzazione.</p>
<p>Struttura: complesso edilizio autonomo, o creato collegando strutturalmente o funzionalmente più edifici, in cui possono insistere moduli assistenziali affini. Il requisito sarà declinato per le singole tipologie di strutture.</p>
<p>Modulo o Nucleo assistenziale: struttura organizzativa che eroga prestazioni socio-assistenziali. Il numero di ospiti per modulo viene definito per singola tipologia di struttura.</p>
<p>Responsabile: incaricato formalmente di compiti quali la responsabilità generale della struttura, in possesso di formazione ed esperienza come stabilito per le singole tipologie di strutture.</p>
<p>Operatore: con tale termine ci si riferisce alla persona fisica che, a vario titolo, presta servizio presso la struttura. Tale espressione viene quindi utilizzata sia per indicare i soggetti che operano nella struttura in base ad un rapporto di lavoro e sia per indicare le persone che prestano la loro attività in qualità di volontari.</p>

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI GENERALI

1	Possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, protezione antisismica, in relazione alla categoria catastale di riferimento ed al servizio espletato.
2	Rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e sensoriali.
3	Le strutture devono essere organizzate in modo da favorire l'attivazione ed il mantenimento di rapporti significativi col contesto sociosanitario di riferimento, l'integrazione scolastica, lavorativa e relazionale. In ogni caso devono essere garantiti i collegamenti e l'accessibilità ai servizi del territorio.
4	Nelle Strutture a carattere residenziale le camere sono dotate almeno di letto, comodino ed armadio.
5	Nelle Strutture a carattere residenziale sono presenti separati spazi/armadi per il deposito della biancheria pulita e della biancheria sporca (1).
6	Sono presenti spazi/armadi per il deposito dei materiali di uso, attrezzature e strumenti.
7	Nelle strutture con capacità ricettiva superiori ai 10 posti viene applicata la normativa vigente HACCP quale sistema di autocontrollo igienico per prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.

(1) Tali spazi possono essere in comune con altri moduli, anche socio-sanitari e sanitari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI GENERALI

8	È assicurata la sicurezza degli impianti elettrici, come da normativa vigente.
9	È assicurata la sicurezza igienico-sanitaria degli impianti idrici e termici, come da normativa vigente.
10	Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato secondo le modalità previsti dalla normativa vigente in materia.
11	È assicurata l'ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, per quanto applicabili.
12	Viene effettuato il monitoraggio periodico sullo stato di efficienza e sicurezza degli impianti.
13	E' disponibile la documentazione tecnica ed i manuali d'uso in lingua italiana per ciascuno degli impianti tecnologici ed per le apparecchiature utilizzate, per la loro corretta gestione tecnica e l'utilizzazione.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI

14	<p>Il Soggetto/Ente Titolare, ha adottato apposita Carta dei Servizi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esprime i riferimenti valoriali, le radici storiche e la cultura di appartenenza del Servizio alla persona; - comprende aspetti metodologici generali che si riferiscono all'approccio pedagogico, educativo, socio-assistenziale di intervento sulle persone accolte; - stabilisce chiaramente gli obiettivi, i metodi, gli standard applicati, i criteri di scelta e formazione del personale, il monitoraggio, la supervisione e la valutazione dell'intervento, il diritto all'informazione, alla tutela dei diritti e della privacy degli ospiti, al fine di assicurare che gli scopi che ci si è dati siano rispettati; - individua le fasce di età di riferimento dell'accoglienza e la tipologia delle persone a cui ci si rivolge, ai fini di una maggiore efficacia e omogeneità d'intervento, dell'appropriatezza degli inserimenti e della facilitazione dello sviluppo di relazioni equilibrate all'interno del Servizio. - descrive in modo chiaro e trasparente tutta l'organizzazione del Servizio: modalità di accesso ai Servizi, eventuale gestione dei tempi di attesa, modalità e regole di accoglienza e permanenza degli ospiti, organizzazione e regole della vita comunitaria, modalità e tempi di accesso alla documentazione personale, modalità della presentazione e gestione dei reclami; - descrive il funzionigramma e l'organigramma con indicazione delle figure responsabili; le modalità di lavoro in équipe; la compresenza degli operatori in determinate fasce orarie; l'organizzazione dei turni di servizio; la eventuale presenza dell'operatore durante le ore notturne nei Servizi residenziali; modalità e criteri di aggiornamento e formazione degli operatori; - descrive eventuali quote di compartecipazione al pagamento della retta a carico degli ospiti, con modalità di pagamento e procedure di rimborso; - indica le polizze assicurative in essere; - descrive le modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio (servizi invianti, enti pubblici, servizi e agenzie del pubblico e del privato...);
----	---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - indica le procedure per l'informazione dell'ospite e i suoi familiari sui diritti e le responsabilità connesse alla ospitalità in Struttura; - descrive i criteri e le modalità di partecipazione della famiglia; - descrive le modalità relative alle visite di parenti e conoscenti degli ospiti; - descrive la somministrazione di pasti personalizzati in relazione alle eventuali specifiche esigenze nutrizionali e dietetiche degli ospiti o di diversi regimi alimentari; - indica il nominativo del responsabile della Struttura ed i giorni/orari in cui lo stesso (o un suo delegato) è presente presso la Struttura stessa; - descrive le modalità informative verso eventuali Servizi invianti, il Comune, l'Ambito Territoriale Sociale, la Struttura sanitaria dell'ASUR, l'Autorità Giudiziaria, la Regione,;
15	La Carta dei Servizi deve essere aggiornata o confermata ogni anno.
16	Per ciascuna delle persone accolte è predisposto dal Servizio pubblico inviante apposito progetto o apposita relazione di accompagnamento sull'ospite, salva diversa disposizione contenuta nelle schede specifiche delle singole strutture.
17	Il Soggetto/Ente titolare dell'autorizzazione ha individuato un responsabile di struttura - anche in comune tra più strutture - in possesso di specifici requisiti (formativi, professionali, ecc.) previsti per lo specifico ruolo ricoperto, come stabilito nelle schede specifiche relative alle singole strutture. Il Responsabile della struttura sovrintende alla organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali
18	Il Soggetto/Ente, titolare dell'autorizzazione, ha individuato un responsabile della formazione, anche in comune tra più strutture.
19	Esiste un Piano annuale di formazione/aggiornamento degli operatori.
20	Per la supervisione e formazione/aggiornamento del personale la Struttura si avvale anche di professionisti esterni con esperienza specifica nel settore.
21	Sono definite modalità per l'identificazione degli operatori.
22	È presente il piano di accoglienza e affiancamento per i nuovi operatori.
23	Le tipologie e le unità di operatori in relazione alle persone accolte da garantire in ciascuna Struttura sono definite nelle rispettive schede specifiche.
24	Sono definite le modalità di compilazione, consegna, conservazione e archiviazione della documentazione sociale e sanitaria secondo la normativa vigente anche in materia di amministrazione digitale.
25	Il Soggetto/Ente Titolare ha individuato un responsabile, anche in comune tra più strutture, per la gestione ed attivazione dei flussi informativi regionali e nazionali.
26	Il Soggetto/Ente Titolare ha individuato un responsabile, anche in comune tra più strutture, in merito agli adempimenti connessi alla vigente normativa sulla tutela della privacy.
27	Esiste un archivio costantemente aggiornato delle cartelle personali di ciascuna persona accolta che contengono: <ul style="list-style-type: none"> - tutta la documentazione di parte sociale, educativa, sanitaria e giudiziaria; - il Progetto di intervento individualizzato con le sue revisioni periodiche, ove previsto nella scheda di Struttura; - copia della documentazione trasmessa periodicamente ai competenti soggetti pubblici: magistratura, servizi sociali, servizi sanitari, amministrazioni pubbliche locali e regionali.
28	Esiste una copertura assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti e dagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	operatori.
29	Le disposizioni generali di cui alla presente scheda si applicano anche ai Centri governativi di prima e seconda accoglienza solo nelle ipotesi in cui queste siano espressamente richiamate nella apposita scheda di struttura.
30	Gli operatori devono essere in possesso di apposita certificazione sanitaria attestante l' idoneità alla mansione.
31	Applicazione nei confronti dei lavoratori di condizioni normative ed economiche omogenee e comunque non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
32	Applicazione della normativa vigente a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio.
33	Ciascuna struttura assicura una procedura sull'utilizzo di presidi e materiali di protezione per rischio biologico (kit completo), disponendo una verifica mensile delle scorte, pari almeno a tre mesi di autonomia, basata sull'analisi del fabbisogno organizzativo e sulle modalità di riassortimento continuo degli stessi dispositivi di protezione individuale.

**REQUISITI MINIMI SPECIFICI
STRUTTURALI IMPIANTISTICI,
TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE
SOCIALIDI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1,
LETTERA C,
DELLA LEGGE REGIONALE
30 SETTEMBRE 2016, N. 21**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**SCHEDE SPECIFICHE
DEI REQUISITI DELLE
SINGOLE TIPOLOGIE
DI STRUTTURE SOCIALI
PER ANZIANI**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Casa di riposo per anziani autosufficienti

codice paragrafo

C	R				
---	---	--	--	--	--

Definizione:

struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziali:

anziani autosufficienti. La Struttura si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela". La casa di riposo garantisce altresì l'accoglienza e la continuità dell'assistenza agli anziani già presenti in struttura che presentano una parziale riduzione dei livelli di autosufficienza entro i limiti compatibili con i servizi disponibili in struttura.

Finalità/Obiettivo

la Struttura offre:

- occasioni di vita comunitaria;
- servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane;
- stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento;
- sostegno all'anziano autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

la capacità ricettiva della Casa di Riposo non può superare 80 posti residenziali (120 per le CR già operanti) organizzati per nuclei da massimo 30 posti. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

l'accoglienza nella Casa di Riposo è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall'interessato e/o dai servizi territoriali competenti. Nel caso di modificazioni dei livelli di autosufficienza è richiesta dall'ospite e/o dal responsabile della struttura la valutazione dell'UVD al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	La struttura dispone dell'utilizzo di adeguati spazi esterni.
2	La struttura, se disposta su più piani, è dotata di impianto ascensore.
3	L'articolazione interna prevede: <ul style="list-style-type: none"> - alloggi; - spazi collettivi; - servizi generali.
4	L'unità minima di alloggio è costituita da una stanza contenente: <ul style="list-style-type: none"> - uno o due letti, collocati in modo tale che la testata sia sempre appoggiata al muro, e che attorno, su due lati, ci sia lo spazio sufficiente per i movimenti della persona anziana e del personale di servizio e di assistenza; - armadio per gli effetti personali; - tavolino o scrittoio con sedia; - citofono o telefono interno; - dispositivo di chiamata di emergenza. -
5	La superficie minima della camera da letto, esclusi i servizi igienici annessi, è di mq 12 se ad un posto letto e di mq 18 se a due posti letto. <i>(Sono fatte salve le deroghe alle superfici minime precedentemente autorizzate ai sensi del RR n. 1/2004)</i>
6	<ul style="list-style-type: none"> - L'alloggio garantisce all'ospite una vita autonoma nei momenti della giornata in cui non deve ricorrere ai servizi collettivi; la distribuzione interna permette facilità di movimento e di circolazione anche in carrozzina.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Il numero delle camere singole è in misura non inferiore al 20% del totale delle camere.
8	<ul style="list-style-type: none"> - E' presente un servizio igienico ogni 2 camere e, in ogni caso, almeno uno ogni 4 ospiti.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Il servizio igienico presenta le seguenti caratteristiche: - dimensioni ed accorgimenti tali da permettere un uso sicuro ed agevole anche ad anziani con ridotte capacità motorie o su sedia a ruote; - dotazione: water, lavabo, bidet, doccia con sedile ribaltabile, specchio, presa di corrente e chiamata d'allarme <i>(la doccia deve avere il piatto incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestable deve essere a filo del pavimento)</i>. - supporti di sostegno o barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia; - accessori e rubinetteria a leva sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato. - <i>(Sono fatte salve le deroghe precedentemente autorizzate ai sensi del RR n. 1/2004)</i>
10	Gli ambienti per uso collettivo sono adeguati alla ricettività massima della struttura e comprendono: <p>(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - spazi per attività di socializzazione; - sala da pranzo; - locale per l'esercizio del culto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11	Gli spazi ad uso collettivo sono dotati di servizi igienici comprendenti almeno vaso e lavabo con rubinetto a leva e barre di sostegno. (1)
12	Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
13	I servizi generali comprendono: (1) <ul style="list-style-type: none"> - spogliatoio per il personale; - guardaroba; - cucina, dispensa e lavanderia, nell'ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati; - in ogni modulo presenza di locale con angolo cottura; - deposito biancheria sporca; - deposito biancheria pulita; - locale per visite mediche e medicazioni dotato di lavabo con comandi non manuali; - ingresso con punto informativo.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
14	La Casa di Riposo è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Presenza di un Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.
15	E' presente un sistema di gestione del microclima, attraverso misure di ricambio dell'aria.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
16	Nella Casa di Riposo sono assicurati i servizi generali, amministrativi e alberghieri, in misura adeguata alla ricettività della struttura. (1)
17	Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-33 Scienze economiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa. Il responsabile della struttura deve, altresì, aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali. <i>(I Responsabili delle Case di Riposo per Anziani autosufficienti già in servizio alla data di entrata in</i>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<i>vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i>
18	L'operatore socio-sanitario è presente in funzione dell'assistenza agli anziani con parziale riduzione dei livelli di autosufficienza. Esso assicura assistenza diretta agli ospiti in misura di almeno 20 minuti pro die pro capite, e comunque nella misura necessaria a soddisfare i bisogni assistenziali dell'utenza.
19	Il personale è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti dalla normativa vigente.
20	E' prevista la presenza programmata dell'infermiere in relazione alla tipologia ed alle problematiche degli ospiti.
21	E' prevista la presenza programmata del medico di base.

- (1) Nelle residenze polifunzionali gli spazi collettivi ed i servizi generali ed amministrativi possono essere in comune tra più tipologie di strutture (es. Casa di Riposo e Residenza Protetta anziani non autosufficienti).**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti

codice paragrafo

C	A				
---	---	--	--	--	--

Definizione:

Struttura residenziale totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

anziani autosufficienti. La Struttura si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo:

la struttura offre:

- un'abitazione adeguata e confortevole;
- condizioni per una vita comunitaria totalmente o parzialmente autogestita;
- occasioni di atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

Di norma fino a 8 posti. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

l'accoglienza nella Struttura è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall'interessato e/o dai servizi territoriali competenti. Nel caso di modificazioni dei livelli di autosufficienza è richiesta dall'ospite e/o dal responsabile della struttura la valutazione dell'UVD, al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina.
2	È presente una zona pranzo.
3	È presente un soggiorno arredato.
4	Sono presenti camere singole o doppie per l'accoglienza massima di 6 persone.
5	Sono presenti almeno due servizi igienici adeguati alla tipologia di ospiti accolti.
6	Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
7	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>
8	E' presente un sistema di gestione del microclima, attraverso misure di ricambio dell'aria.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
9	La vita quotidiana in comunità è organizzata in modo tale da favorire la reciproca solidarietà e l'auto-aiuto.
10	La Comunità Alloggio assicura, secondo le necessità degli ospiti, interventi programmati di personale idoneo a rispondere alle eventuali necessità emergenti.
11	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-33 Scienze economiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura deve, altresì, aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i></p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Casa Albergo per Anziani autosufficienti

codice paragrafo

C	A	A			
---	---	---	--	--	--

Definizione:

struttura di residenza collettiva costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziali:

anziani autosufficienti. La Struttura si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo

la Struttura offre:

- un'abitazione adeguata e confortevole, autonoma e di dimensioni tali che possa consentire agli anziani di gestirla in proprio;
- occasioni di vita comunitaria;
- servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane;
- stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento;
- sostegno all'anziano autosufficiente nella gestione della vita quotidiana.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

la capacità ricettiva della Casa Albergo non può superare 80 posti residenziali. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

l'accoglienza nella Casa Albergo è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall'interessato e/o dai servizi territoriali competenti. Nel caso di modificazioni dei livelli di autosufficienza è richiesta dall'ospite e/o dal responsabile della struttura la valutazione dell'UVD, al fine di definire il profilo assistenziale più appropriato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	La struttura dispone dell'utilizzo di adeguati spazi esterni.
2	La struttura, se disposta su più piani, è dotato di impianto ascensore.
3	L'articolazione interna prevede: <ul style="list-style-type: none"> - alloggi; - spazi collettivi; - servizi generali.
4	L'unità minima di alloggio ha una superficie complessiva non inferiore a mq 30 se destinata ad accogliere una sola persona e mq 40 se destinata ad accogliere due persone. <i>(Sono fatte salve le deroghe precedentemente autorizzate ai sensi del RR n. 1/2004).</i>
5	In ogni caso, l'unità di alloggio prevede: <ul style="list-style-type: none"> - una camera da letto o spazio letto; - uno spazio soggiorno-pranzo; - una zona cucinino; - un locale servizi igienici; - un ripostiglio; - citofono interno.
6	L'attrezzatura di cucina permette un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprende almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.
7	Il servizio igienico dell'unità di alloggio presenta le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - dotazione: water, lavabo, bidet, doccia con sedile ribaltabile, specchio, presa di corrente e chiamata d'allarme (la doccia deve avere il piatto incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo del pavimento); - supporti di sostegno o barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia; - accessori e rubinetteria a leva sistemati in modo da renderne l'uso agevole ed immediato.
8	Gli ambienti per uso collettivo sono adeguati alla ricettività massima della struttura e comprendono: <p>(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - spazi per attività di socializzazione; - sala da pranzo;
9	Gli spazi ad uso collettivo sono dotati di servizi igienici comprendenti almeno vaso e lavabo con rubinetto a leva e barre di sostegno. (1)
10	Gli arredi e le attrezzature sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
11	I servizi generali comprendono: (1) <ul style="list-style-type: none"> - spogliatoio per il personale; - guardaroba; - cucina, dispensa e lavanderia, nell'ipotesi che i servizi stessi non siano esternalizzati; - deposito biancheria sporca; - deposito biancheria pulita; - locale per visite mediche e medicazioni dotato di lavabo con comandi non manuali; - ingresso con punto informativo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
12	<p>La Casa Albergo è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.</p> <p>Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>
13	E' presente un sistema di gestione del microclima, attraverso misure di ricambio dell'aria.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
14	Nella Casa Albergo sono assicurati i servizi generali, amministrativi e alberghieri in misura adeguata alla ricettività della struttura. (1)
15	La Casa Albergo eroga il servizio di assistenza domestica personale.
16	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-33 Scienze economiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura deve, altresì, aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Case Albergo già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i></p>

(1) **Nelle residenze polifunzionali gli spazi collettivi ed i servizi generali ed amministrativi possono essere in comune tra più tipologie di strutture (es. Casa Albergo e Casa di Riposo).**

**SCHEDE
SPECIFICHE DEI REQUISITI
DELLE SINGOLE TIPOLOGIE
DI STRUTTURE SOCIALI
PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Casa Rifugio di emergenza
per donne vittime di violenza**

codice paragrafo

C	R	E	V	V	
---	---	---	---	---	--

Definizione:

Struttura di emergenza a valenza regionale per donne vittime di violenza a carattere residenziale, comunitario e temporaneo, obbligatoriamente a indirizzo segreto, dedicata alla protezione, esclusivamente in situazioni di emergenza, di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 (e s.m.i.), alla quale si fa espresso rinvio per quanto non disciplinato dal presente atto.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

Donne vittime di violenza, sole o con figli minori - La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura:

La Struttura garantisce tutela e protezione in emergenza di donne vittime di violenza, sole o con figli minori:

- a) Garantisce soluzioni immediate ai bisogni urgenti della donna e ai suoi figli, in termini di protezione, tutela e necessità primarie quali vitto, alloggio, beni di consumo, per un periodo temporaneo non superiore a sei giorni;
- b) Garantisce orientamento legale e psicologico;
- c) Accoglie a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

La Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza accoglie fino ad un massimo di dieci posti letto complessivi (sono esclusi dal computo le/i bambine/i aventi età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti).

La Struttura è ad indirizzo segreto e, nel rispetto dei requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 (e s.m.i.), garantisce reperibilità telefonica ed operativa h 24 tramite personale specificatamente formato secondo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza di genere e ad una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, così come indicato dalle leggi italiane, dalla Convenzione CEDAW, in particolare nella Raccomandazione n. 35, e nelle disposizioni della Convenzione di Istanbul (art.10 comma 5).

Assicura inoltre il servizio di trasporto alla Casa (realizzato direttamente o tramite soggetti qualificati).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Durata della permanenza in struttura:

Il periodo di accoglienza temporanea non può essere superiore a sei giorni, salvo motivate cause per cui può essere necessario un ulteriore periodo per il reperimento di una collocazione più idonea alle esigenze delle ospiti (Casa Rifugio per donne vittime di violenza – CRVV, altro).

Modalità di accesso:

La Casa Rifugio di emergenza opera all'interno della Rete regionale anti violenza e di quelle operative locali. L'ammissione avviene a cura della coordinatrice della struttura su invio dei soggetti che hanno preso in carico la donna (Es.: Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, Autorità Sanitarie, Centri Anti Violenza, Servizi Sociali Territoriali, ecc...) tramite numero secretato messo a disposizione dalla struttura. Il soggetto gestore della Casa coinvolge i Servizi territoriali non oltre il secondo giorno di permanenza per individuare la soluzione più adeguata alla successiva protezione della donna, sola o con figli, in rapporto alla sua specifica condizione personale, familiare e sociale (Casa Rifugio per donne vittime di violenza-CRVV; altro).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina/zona pranzo.
2	È presente un locale soggiorno/spazio comune.
3	Sono presenti camere singole o a più posti funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti, per l'accoglienza massima di 10 persone.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone e 2 per un numero superiore di ospiti, accessibili a persone con disabilità motoria.
5	Gli arredi sono idonei e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
6	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti più di una casa rifugio di emergenza per donne vittime di violenza purché siano rispettati tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, organizzativi, per ogni struttura. La struttura è dotata di adeguati presidi/sistemi di sicurezza, soluzioni logistiche e modalità organizzative finalizzate a impedire qualsiasi forma di contiguità/contatto diretto o indiretto con gli autori di violenza/maltrattanti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
7	La Struttura assicura la registrazione e l'archiviazione, a fini statistici, dei dati e delle informazioni concernenti le persone ospitate, preferibilmente con sistemi informatici anche per l'assolvimento degli adempimenti di legge in tema di flussi informativi, in raccordo con quelli nazionali e regionali assicurando l'ingresso in tali flussi inerenti il fenomeno della violenza di genere.
8	Esiste una procedura per l'acquisizione del consenso informato dell'utente o di chi ne esercita legittimamente la rappresentanza. La Struttura raccoglie i dati rispettando la vigente normativa sulla privacy, facendo firmare l'opportuno modulo alla donna, alla quale viene spiegato come sono conservati i dati (database interno e/o rilevazione regionale e nazionale) e quali possono essere gli eventuali usi degli stessi.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
9	Il soggetto gestore possiede i requisiti previsti dal Capo II dell'Intesa Stato-Regioni 14/09/2022 (e s.m.i.).
10	La casa garantisce anonimato e riservatezza.
11	La struttura ha personale preposto 24h/24h per la reperibilità telefonica e la prima accoglienza per 365 giorni l'anno.
12	La struttura si raccorda non oltre il secondo giorno dall'ingresso della donna con i Servizi territoriali per individuare la soluzione più adeguata alla successiva protezione della donna, sola o con figli, in rapporto alla sua specifica condizione personale, familiare e sociale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	I tempi di permanenza della donna o del nucleo in Casa Emergenza sono circoscritti alle tempistiche stabilite: 4 gg in convenzione + 2 prorogabili dal servizio competente in caso non siano sufficienti i 4 gg per l'individuazione di una soluzione di proseguo della protezione idonea alla condizione personale, familiare e sociale della donna o del nucleo (Casa Rifugio per donne vittime di violenza-CRUVV; altro).
13	Il trasferimento della donna o del nucleo dal luogo in cui si trova alla struttura protetta viene organizzato dall'operatrice in reperibilità che attiva il soggetto con cui la struttura è in convenzione per i suddetti trasporti.
14	La Struttura garantisce prestazioni sanitarie qualora necessarie in raccordo con i Servizi sanitari territoriali.
15	Le donne ospiti hanno la possibilità di usufruire di un supporto psicologico individuale e/o di gruppo con una psicologa con presenza programmata, per un sostegno nella fase delicata post trauma e dell'allontanamento e per ricevere informazioni legali.
16	La struttura deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne accolte, nel periodo di permanenza temporanea nella struttura.
17	La Casa, in collaborazione con il CAV anti violenza e con la rete dei servizi territoriali, costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
18	La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
19	La Coordinatrice e/o responsabile risponde della organizzazione della struttura con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro del personale, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali, di adempimento degli obblighi connessi con la normativa sul contrasto alla violenza di genere. La Coordinatrice e/o responsabile della Struttura assicura la sua presenza per un tempo adeguato alle necessità della Struttura stessa.
20	La Coordinatrice e/o responsabile della Struttura è in possesso di diploma di laurea almeno triennale con profilo professionale ricadente tra quelli indicati al successivo punto 21 e documentata esperienza almeno quinquennale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
21	L'organigramma del personale, a cui è assicurata la supervisione, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro e prevede: - una coordinatrice in possesso dei requisiti di cui ai punti 19 e 20; - una psicologa con presenza programmata; - educatrici professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in rapporto di almeno una ogni 5 donne ospitate, per lo svolgimento delle specifiche funzioni di accoglienza e supporto alle ospiti; - tale organigramma può essere integrato con personale specificatamente formato sul tema della violenza di genere, nell'ambito dei seguenti profili professionali: - psicologa - avvocat - assistente sociale - operatrice socio sanitaria.
22	È fatto esplicito divieto di applicare tecniche di mediazione familiare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23	Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.
24	La Struttura opera in maniera integrata con l'Ente locale, il Centro Antiviolenza territoriale e le Reti territoriali antiviolenza e i servizi di accompagnamento sociale, per facilitare la fruizione dei servizi territoriali sociali e sanitari.
25	<p>La Struttura garantisce la formazione iniziale e continua per il personale e le figure professionali che vi operano, ivi compreso eventuale personale volontario, secondo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza ed una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne.</p> <p>La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.</p> <p>Il personale volontario deve essere adeguatamente formato, assicurato, e a complemento e non in sostituzione del personale.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Casa Rifugio per donne vittime di
violenza**

codice paragrafo

C	R	V	V		
---	---	---	---	--	--

Definizione:

Struttura per donne vittime di violenza di prima accoglienza a carattere residenziale comunitario, a indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking ed ai loro bambini, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti nel percorso personalizzato. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 (e s.m.i.), alla quale si fa espresso rinvio per quanto non disciplinato dal presente atto.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale:

Donne vittime di violenza, sole o con figli minori - La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura:

La Struttura garantisce tutela e protezione di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, offrendo servizi rivolti a:

- a) Garantire accoglienza temporanea protetta e a titolo gratuito per donne vittime di violenza, sole o con figli, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale femminile specificamente formato, così come indicato dalle Leggi italiane, dalla Convenzione CEDAW, in particolare nella Raccomandazione n. 35 e nelle disposizioni della Convenzione di Istanbul (art.10 comma 5);
- b) Garantire vitto, alloggio, beni primari;
- c) Garantire accompagnamento legale, accompagnamento psicologico, servizi di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate, tramite personale interno alla struttura o avvalendosi del CAV a cui la struttura è funzionalmente collegata;
- d) Garantire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne accolte;
- e) Garantire accoglienza a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza;
- f) Attuare, in collaborazione con i servizi invianti, un progetto personalizzato di accompagnamento sociale ed educativo creando le condizioni per un reinserimento autonomo della donna nella società.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

La Casa Rifugio per donne vittime di violenza accoglie fino ad un massimo di dieci posti letto complessivi (sono esclusi dal computo le/i bambine/i aventi età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La struttura è ad indirizzo segreto e rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 (e s.m.i.).

Opera tramite personale specificatamente formato secondo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza di genere e ad una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

La Casa Rifugio per donne vittime di violenza opera all'interno della Rete regionale antiviolenza e delle Reti territoriali antiviolenza, in particolare sinergia con i Servizi territoriali e con il Centro antiviolenza di riferimento.

Durata della permanenza in struttura:

Il programma di permanenza nella struttura, condiviso con la donna, e non predeterminabile, è definito tenendo conto delle specifiche esigenze individuali, in collaborazione con i Servizi territoriali competenti.

In particolare, la permanenza nelle case non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

Modalità di accesso:

L'ammissione avviene dietro richiesta del Servizio sociale competente, che presenta una breve relazione sul caso. L'ammissione viene decisa dall'equipe professionale della struttura, che si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

La Struttura non ospita donne con patologie psichiatriche, con dipendenze o in condizione di libertà restrittiva.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina/zona pranzo.
2	È presente un locale soggiorno/spazio comune.
3	Sono presenti camere singole o a più posti funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti, per l'accoglienza massima di 10 persone.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone e 2 per un numero superiore di ospiti, accessibili a persone con disabilità motoria.
5	Gli arredi sono idonei e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
6	La Struttura è situata in posizione tale da garantire alle donne, sole o con figli, l'accessibilità ai servizi del territorio.
7	Nello stesso immobile o complesso immobiliare può essere presente più di una Casa rifugio per donne vittime di violenza purché siano rispettati tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, organizzativi, per ogni struttura. La struttura è dotata di adeguati presidi/sistemi di sicurezza, soluzioni logistiche e modalità organizzative finalizzate a impedire qualsiasi forma di contiguità/contacto diretto o indiretto con gli autori di violenza/maltrattanti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
8	La Struttura assicura la registrazione e l'archiviazione, a fini statistici, dei dati e delle informazioni concernenti le persone ospitate, preferibilmente con sistemi informatici anche per l'assolvimento degli adempimenti di legge in tema di flussi informativi, in raccordo con quelli nazionali e regionali assicurando l'ingresso in tali flussi inerenti il fenomeno della violenza di genere.
9	Esiste una procedura per l'acquisizione del consenso informato dell'utente o di chi ne esercita legittimamente la rappresentanza. La Struttura raccoglie i dati rispettando la vigente normativa sulla privacy, facendo firmare l'opportuno modulo alla donna, alla quale viene spiegato come sono conservati i dati (database interno e/o rilevazione regionale e nazionale) e quali possono essere gli eventuali usi degli stessi.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
10	Il soggetto gestore possiede i requisiti previsti dal Capo II dell'Intesa Stato-Regioni 14/09/2022 (e s.m.i.).
11	La casa garantisce anonimato e riservatezza.
12	Per ciascuna donna accolta il soggetto responsabile della struttura predispone un Progetto di intervento individualizzato (denominato e specificato secondo le normative di settore) contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, concordato con il Servizio inviante, con l'utente stessa e con chi eventualmente ne esercita la tutela. Il Progetto di intervento individualizzato: - è coerente con la Carta dei Servizi e con il regolamento di funzionamento interno;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, al fine di migliorare la cura della persona e delle cose, mantenere le relazioni con la famiglia e il contesto parentale, attraverso opportune modalità e tempi, qualora adeguato e necessario; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato psico-fisico ed evolutivo; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nella documentazione personale presso la struttura e, su richiesta, nella relativa cartella presso il Servizio inviante; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica, trasmessa al Servizio inviante; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi;
13	<p>La Coordinatrice e/o responsabile risponde dell'organizzazione della struttura con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro del personale, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali, di adempimento degli obblighi connessi con la normativa sul contrasto alla violenza di genere.</p> <p>La Coordinatrice e/o responsabile della Struttura assicura la sua presenza per un tempo adeguato alle necessità della Struttura stessa.</p>
14	<p>La Coordinatrice e/o responsabile della Struttura è in possesso di diploma di laurea almeno triennale con profilo professionale ricadente tra quelli indicati al successivo punto 15 e documentata esperienza almeno quinquennale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.</p>
15	<p>L'organigramma del personale, a cui è assicurata la supervisione, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una coordinatrice in possesso dei requisiti di cui ai punti 13 e 14; - una psicologa con presenza settimanale programmata; - educatrici professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in rapporto di almeno una ogni 5 donne ospitate, per lo svolgimento delle specifiche funzioni di accoglienza, supporto e accompagnamento nella realizzazione del progetto individuale delle ospiti; <p>tale organigramma può essere integrato con personale specificatamente formato sul tema della violenza di genere, nell'ambito dei seguenti profili professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - psicologa - avvocata - assistente sociale - operatrice socio sanitaria.
16	<p>La Struttura opera in maniera integrata con l'Ente locale, il Centro Antiviolenza territoriale e le Reti territoriali antiviolenza e i servizi di accompagnamento sociale, per facilitare la fruizione dei servizi territoriali sociali e sanitari.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17	È fatto esplicito divieto di applicare tecniche di mediazione familiare.
18	Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.
19	La Struttura garantisce la formazione iniziale e continua per il personale e le figure professionali che vi operano, ivi compreso eventuale personale volontario, secondo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza ed una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.
20	La struttura deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne accolte.
21	La Casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
22	La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
23	La Struttura garantisce un supporto psicologico individuale e/o di gruppo; per prestazioni sanitarie, qualora necessarie in base al progetto di intervento individualizzato, la struttura si rivolge ai servizi territoriali sanitari.
24	La struttura garantisce servizi di accompagnamento legale alle donne che non si siano già rivolte ad un avvocato/a di fiducia, anche facendo riferimento alle avvocate del Centro Antiviolenza cui la Casa è funzionalmente collegata.
25	L'equipe si riunisce almeno due volte al mese ed effettua una supervisione almeno mensile con professionisti esterni. È presente almeno una educatrice nelle ore più significative della giornata.
26	La Struttura è parzialmente autogestita e l'attività del personale è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario purché esso sia adeguatamente formato, assicurato, e sia a complemento e non in sostituzione del personale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Casa di Accoglienza per la semi-
autonomia di donne vittime di violenza**

codice paragrafo

C	A	A	V	V	
---	---	---	---	---	--

Definizione:

Struttura per la semi-autonomia di donne vittime di violenza (seconda accoglienza), che può essere parzialmente autogestita, dedicata all'accoglienza temporanea a titolo gratuito di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, che hanno concluso il percorso di protezione per la fuoriuscita dalla violenza e necessitano di una soluzione abitativa temporanea e di un accompagnamento al loro reinserimento nel tessuto sociale, tramite un progetto personalizzato di inclusione lavorativa e professionale. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 (e s.m.i.), alla quale si fa espresso rinvio per quanto non disciplinato dal presente atto.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

Donne vittime di violenza, sole o con figli minori - La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo di cura:

Accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figli minori:

- Garantire servizi di seconda accoglienza per donne vittime di violenza sole o con figli minori che abbiano intrapreso e concluso il percorso di uscita dalla violenza nei confronti delle quali si renda opportuno garantire continuità al processo per lo sviluppo dell'autonomia;
- Assicurare accoglienza ed accompagnamento verso l'autonomia abitativa e lavorativa;
- Garantire accoglienza a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza;
- Assicurare specifiche attività di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate, attraverso progetti personalizzati di inserimento lavorativo dedicati, in sinergia e in raccordo con i CAV territoriali e con i Servizi territoriali ed altri soggetti preposti al sostegno alla formazione e al lavoro.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

La Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza accoglie fino ad un massimo di dieci posti letto complessivi ed è ad indirizzo segreto (sono esclusi dal computo le/i bambine/i aventi età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti). La Struttura, che può essere parzialmente autogestita, rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 (e s.m.i.). Opera tramite personale specificatamente formato secondo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza di genere ed una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, secondo quanto indicato dalle Leggi italiane, dalla Convenzione CEDAW, in particolare nella Raccomandazione n. 35 e nelle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

La struttura di accoglienza per la semi-autonomia opera all'interno della Rete regionale antiviolenza e di quelle operative locali, in particolare sinergia con i Servizi sociali territoriali, con il Centro antiviolenza di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

riferimento e con il sistema regionale dei servizi del lavoro, della formazione e della qualificazione professionale.

Durata della permanenza in struttura:

Il progetto di autonomia abitativa e lavorativa è definito insieme alla donna tenendo conto delle esigenze individuali, in collaborazione con i servizi territoriali competenti. Il progetto individuale indica il tempo massimo di permanenza in struttura e gli obiettivi a medio e lungo termine finalizzati al raggiungimento della completa autonomia della donna. La permanenza non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze.

Modalità di accesso:

L'ammissione avviene a cura della coordinatrice e/o responsabile della struttura su invio dei Servizi territoriali competenti, con priorità per donne che abbiano concluso il percorso di accoglienza nella Casa Rifugio di prima accoglienza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina/zona pranzo.
2	È presente un locale soggiorno/spazio comune.
3	Sono presenti camere singole o a più posti, funzionali alla tipologia e alle esigenze dei soggetti accolti. Sono presenti camere singole o a più posti letto con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione funzionali alla tipologia e alle esigenze dei soggetti accolti per l'accoglienza massima di 10 persone.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone e 2 per un numero superiore di ospiti, accessibili a persone con disabilità motoria.
5	Gli arredi sono idonei e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
6	La Struttura è situata in posizione tale da garantire alle donne sole o con figli, l'accessibilità ai servizi del territorio.
7	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti più di una casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza purché siano rispettati tutti i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, organizzativi per ogni struttura. La struttura è dotata di adeguati presidi/sistemi di sicurezza, soluzioni logistiche e modalità organizzative finalizzate a impedire qualsiasi forma di contiguità/contatto diretto o indiretto con gli autori di violenza/maltrattanti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
8	La Struttura assicura la registrazione e l'archiviazione, a fini statistici, dei dati e delle informazioni concernenti le persone ospitate, preferibilmente con sistemi informatici anche per l'assolvimento degli adempimenti di legge in tema di flussi informativi, in raccordo con quelli nazionali e regionali assicurando l'ingresso in tali flussi inerenti il fenomeno della violenza di genere.
9	Esiste una procedura per l'acquisizione del consenso informato dell'utente o di chi ne esercita legittimamente la rappresentanza. La Struttura raccoglie i dati rispettando la vigente normativa sulla privacy, facendo firmare l'opportuno modulo alla donna, alla quale viene spiegato come sono conservati i dati (database interno e/o rilevazione regionale e nazionale) e quali possono essere gli eventuali usi degli stessi.

REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI

n.	Descrizione
10	Il soggetto gestore possiede i requisiti previsti dal Capo II dell'Intesa Stato-Regioni 14/09/2022 (e s.m.i.).
11	L'ammissione avviene su richiesta dei servizi territoriali competenti dopo una valutazione del grado di autonomia raggiunto dalla donna e la definizione generale del percorso di autonomia finale. La valutazione è fatta in collaborazione con la donna interessata e con gli operatori delle strutture di provenienza laddove già coinvolti. L'ammissione avviene a cura dell'equipe della struttura che insieme alla donna e ai servizi territoriali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	definiscono il progetto individualizzato per il reinserimento sociale, finalizzato all'autonomia abitativa e lavorativa. Alla donna è pertanto assicurato dalla struttura adeguato accompagnamento per l'inserimento lavorativo e per l'autonomia abitativa.
12	<p>La Coordinatrice e /o responsabile risponde della organizzazione della struttura con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro del personale, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali, di adempimento degli obblighi connessi con la normativa sul contrasto alla violenza di genere.</p> <p>La Coordinatrice e/o responsabile della Struttura è in possesso di diploma di laurea almeno triennale con profilo professionale ricadente tra quelli indicati al successivo punto 13 e documentata esperienza almeno quinquennale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.</p>
13	<p>L'organigramma del personale, a cui è assicurata la supervisione, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, è inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una coordinatrice in possesso dei requisiti di cui al punto 12; - educatrici professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in rapporto di almeno una ogni 5 donne ospitate, di cui almeno una svolge funzioni specifiche di orientamento lavorativo della donna. <p>Tale organigramma può essere integrato con personale specificatamente formato sul tema della violenza di genere, nell'ambito dei seguenti profili professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - psicologa; - avvocata; - assistente sociale; - operatrice socio sanitaria.
14	La Struttura assicura il raccordo con le Reti territoriale anti-violenza ed opera in maniera integrata con i CAV territoriali, la rete dei Servizi sociali e socio-sanitari, oltre ai servizi di orientamento professionale e lavorativo
15	È fatto esplicito divieto di applicare tecniche di mediazione familiare.
16	Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.
17	<p>La Struttura garantisce la formazione iniziale e continua per il personale e le figure professionali che vi operano, ivi compreso eventuale personale volontario, secondo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza ed una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne.</p> <p>La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.</p>
18	La struttura fornisce adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne accolte, anche tramite servizi resi da soggetti terzi.
19	La Casa, in collaborazione con il CAV anti violenza e con la rete dei servizi territoriali, costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
20	La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21	La struttura è parzialmente autogestita e l'attività del personale è volta a stimolare la progressiva autonomia abitativa e lavorativa delle ospiti, anche utilizzando personale volontario purché esso sia adeguatamente formato, assicurato, e sia a complemento e non in sostituzione del personale.
22	La Casa garantisce anonimato e riservatezza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**SCHEDE
SPECIFICHE DEI REQUISITI
DELLE SINGOLE TIPOLOGIE
DI STRUTTURE SOCIALI
PER ADULTI**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità familiare

codice paragrafo

C	F				
---	---	--	--	--	--

Definizione:

struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

la Comunità familiare accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati e/o con disagio psico-sociale, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale. Tale struttura si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo:

la comunità familiare ha come elemento fondante il modello familiare. Essa è rivolta in particolare a persone che hanno necessità di un ambiente educativo e tutelare volto a:

- integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse o permanentemente assenti favorendo la costruzione di relazioni significative;
- favorire lo sviluppo di competenze personali e sociali finalizzate al positivo;
- all'inserimento nell'ambiente di vita e di relazione;
- sostenere il recupero e la costruzione dell'identità personale e del ruolo sociale dell'ospite.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

la struttura può accogliere un massimo di 6 persone, in relazione agli spazi disponibili, alla autosufficienza delle persone accolte ed alla possibilità di instaurare, specie con i minori, relazioni di tipo parentale. La capacità ricettiva, compatibilmente con gli spazi e i servizi disponibili, può essere elevata a 8 persone in presenza di madri con figli o di più fratelli.

La Comunità familiare è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

l'accoglienza nella Struttura è concordata con il Responsabile della struttura, direttamente dall'interessato e/o dai servizi territoriali competenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina.
2	È presente una zona pranzo.
3	È presente un locale soggiorno.
4	Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
5	Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia ed al numero degli ospiti accolti.
6	Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti.
7	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti non più di due comunità familiari.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
8	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
9	Ciascuna persona accolta ha un progetto o una relazione di accompagnamento, elaborati dal Servizio inviante, salva l'ipotesi dell'accesso diretto.
10	<p>Per ciascuna persona accolta la Comunità predispose un Progetto di intervento individualizzato contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso.</p> <p>Il Progetto di intervento individualizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura della persona, il mantenimento delle relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato psico-fisico ed evolutivo e la sua famiglia;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
11	<p>È stato formalmente individuato dal Soggetto titolare della Struttura il Responsabile della stessa e dei servizi che vengono in essa erogati, nell'ambito dei componenti della/e copia/e di adulti residenti (preferibilmente figura maschile e femminile) con quinquennale esperienza nei servizi socio-educativi, debitamente documentata.</p> <p>Il Soggetto titolare può individuare quale Responsabile della struttura anche una persona esterna alla/alle coppia/e degli adulti residenti che svolgono la funzione educativa e di accompagnamento sociale, purché in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia), o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p>
12	<p>La funzione educativa e di accompagnamento sociale è assicurata dalla presenza della/e coppia/e di adulti residenti, ciascuna con pluriennale esperienza – debitamente documentata – nell'ambito di tale tipologia di servizio.</p>
13	<p>Sono inoltre presenti gli operatori necessari ad assicurare la conduzione della casa e l'assistenza agli ospiti, con funzioni complementari.</p>
14	<p>La Comunità definisce – se necessario - accordi con il competente Distretto sanitario per assicurare la presenza programmata di suoi operatori in relazione alle esigenze ed alle problematiche degli utenti.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità alloggio per persone con lievi disabilità

codice paragrafo

C	A	D			
---	---	---	--	--	--

Definizione:

struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale:

persone maggiorenni con lievi disabilità, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo:

la Comunità alloggio per persona con lievi disabilità si pone i seguenti obiettivi:

- offrire all'ospite un'abitazione adeguata e confortevole;
- fornire ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita;
- stimolare atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico, se necessario, e con i Servizi territoriali;
- favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia dell'ospite.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone, la comunità accoglie non più di 6 persone. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

su invio dei competenti Servizi socio-sanitari territoriali, in accordo con il Responsabile della Struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina.
2	È presente una zona pranzo.
3	È presente un locale soggiorno.
4	Sono presenti camere singole o doppie per l'accoglienza massima di 6 persone.
5	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone.
6	È presente almeno un servizio igienico per il personale.
7	Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti.
8	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti non più di due comunità alloggio per persone con lieve disabilità.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
9	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
10	Ciascuna persona accolta ha un progetto o una relazione di accompagnamento, elaborati dal Servizio territoriale inviante.
11	<p>Per ciascuna persona accolta la Comunità predispone un Progetto di intervento individualizzato contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso.</p> <p>Il Progetto di intervento individualizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura della persona, il mantenimento delle relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p>psico-fisico ed evolutivo e la sua famiglia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
12	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura, deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità alloggio per persone con lievi disabilità già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
13	<p>Sono presenti nella struttura operatori qualificati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p><i>(Gli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti debbono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nei servizi sociali di accoglienza residenziale o semiresidenziale oppure di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni).</i></p>
14	E' presente un operatore qualificato per almeno 6 ore a settimana.
15	La Comunità Alloggio attiva – se necessario - il servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa.
16	La Comunità definisce - se necessario - accordi con il competente Distretto sanitario per assicurare la presenza programmata di suoi operatori in relazione alle esigenze ed alle problematiche degli utenti.
17	La comunità è parzialmente autogestita e l'attività degli operatori è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Comunità alloggio per persone
con lievi disturbi mentali**

codice paragrafo

C	A	L	D	M	
---	---	---	---	---	--

Definizione:

struttura residenziale a carattere comunitario, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture e servizi sanitari, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. I destinatari del servizio sono persone con lievi disturbi mentali, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

persone con lievi disturbi mentali, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo:

la Comunità alloggio per persona con lievi disturbi mentali si pone i seguenti obiettivi:

- offrire all'ospite un'abitazione adeguata e confortevole;
- fornire ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita;
- stimolare atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico, se necessario, e con i Servizi territoriali del DSM;
- favorire il raggiungimento della piena autonomia dell'ospite.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone, la comunità accoglie non più di 6 persone. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

su invio dei competenti Servizi sociosanitari territoriali, in accordo con il Responsabile della Struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente uno spazio/locale cucina.
2	È presente una zona pranzo.
3	È presente un locale soggiorno.
4	Sono presenti camere singole o doppie per l'accoglienza massima di 6 persone.
5	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone.
6	È presente almeno un servizio igienico per il personale.
7	Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti.
8	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti non più di due comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
9	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
10	Ciascuna persona accolta ha un progetto o una relazione di accompagnamento, elaborati dal Servizio territoriale inviante.
11	<p>Per ciascuna persona accolta la Comunità predispose un Progetto di intervento individualizzato (denominato e specificato secondo le normative di settore) contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso.</p> <p>Il Progetto di intervento individualizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura della persona, il mantenimento delle relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato psico-fisico ed evolutivo e la sua famiglia; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
12	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura, deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità alloggio per persone con lievi disturbi mentali già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
13	E' presente un operatore qualificato per almeno 6 ore ogni settimana.
14	<p>Sono presenti nella struttura operatori qualificati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p><i>(Gli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti debbono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nei servizi sociali di accoglienza residenziale oppure di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni).</i></p>
15	La Comunità Alloggio attiva – se necessario - il servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa.
16	La Comunità definisce – se necessario - accordi con il competente Dipartimento di Salute Mentale per assicurare la presenza programmata di suoi operatori in relazione alle esigenze ed alle problematiche degli utenti.
17	La comunità è parzialmente autogestita e l'attività degli operatori è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Comunità alloggio per
ex-tossicodipendenti**

codice paragrafo

C	A	T			
---	---	---	--	--	--

Definizione:

struttura residenziale a carattere comunitario, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali, semiresidenziali o ambulatoriali, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale. I destinatari del servizio sono soggetti con un passato di dipendenza da sostanze, con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

soggetti con un passato di dipendenza da sostanze, con un alto livello di autosufficienza, che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo da non più di 18 mesi ed hanno un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo:

la Comunità alloggio si pone i seguenti obiettivi:

- offrire all'ospite un'abitazione adeguata e confortevole;
- fornire ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita;
- stimolare atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, eventualmente collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico, e con i servizi del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) dell'ASUR;
- favorire il percorso di formazione e di preparazione all'autonomia, realizzato d'intesa tra i servizi sociali ed il STDP;
- uscita dalla rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale ed arrivo alla collocazione in appartamenti autonomi, ed al pieno reinserimento sociale e lavorativo.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone, la comunità accoglie non più di 6 persone, elevabili ad 8 in di presenza di figli minorenni. Il Servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

la valutazione delle condizioni di accesso alla struttura ed il programma di permanenza vengono effettuati dal STDP territorialmente competente d'intesa con il Servizio sociale inviante. L'accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente un locale cucina/zona pranzo.
2	È presente una zona soggiorno.
3	Sono presenti camere singole o a più posti letto per l'accoglienza massima di 6 persone, elevabili ad 8 in di presenza di figli minorenni. In presenza di nuclei adulti-figli minorenni dovrà essere assicurata la presenza per ciascun nucleo di una camera, nonché di adeguati spazi ed arredi per lo studio e le attività ludiche.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 fino a quattro persone e 2 per un numero superiore di ospiti.
5	È presente almeno un servizio igienico per gli operatori.
6	Sono presenti arredi idonei e dignitosi.
7	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti non più di due comunità alloggio per ex-tossicodipendenti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
8	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
9	Ciascuna persona accolta ha un progetto o una relazione di accompagnamento, elaborati dal Servizio inviante.
10	Per ciascuna persona accolta la Comunità predispose un Progetto di intervento individualizzato contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso. Il Progetto di intervento individualizzato: <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura della persona, il mantenimento delle relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p>psico-fisico ed evolutivo e la sua famiglia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
11	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura, deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità alloggio per ex-tossicodipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
12	<p>Sono presenti nella struttura operatori qualificati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p><i>(Gli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti debbono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nei servizi sociali di accoglienza residenziale oppure di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni).</i></p>
13	<p>E' presente un operatore qualificato per almeno 6 ore ogni settimana.</p>
14	<p>Il Centro è parzialmente autogestito e l'attività degli operatori è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario.</p>
15	<p>La Comunità definisce – se necessario - accordi con il competente Distretto sanitario per assicurare la presenza programmata di suoi operatori in relazione alle esigenze ed alle problematiche degli utenti.</p>
16	<p>La Comunità Alloggio attiva – se necessario - il servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e di gestione della struttura.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Comunità alloggio per detenuti ed
ex-detenuti**

codice paragrafo

C	A	D	E	D	
---	---	---	---	---	--

Definizione:

struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna. I destinatari del servizio sono persone che uscendo dal carcere non hanno possibilità alternative, in quanto prive di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

- persone soggette a misure alternative al carcere:
 - a) soggetti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività lavorativa, come il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa);
 - b) persone in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per il periodo stabilito dal Tribunale di Sorveglianza);
- detenuti in “permesso premio” (fino ad un massimo di 15 giorni per ciascun periodo di permesso);
- imputati in regime di arresti domiciliari;
- ex-detenuti (considerando non più di un anno dalla data di scarcerazione).

La Comunità si colloca nell’Area Sociale e nel Livello assistenziale “Tutela”.

Finalità/Obiettivo:

la Comunità alloggio si pone i seguenti obiettivi:

- garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela;
- contenere i tempi dell’accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea;
- orientare/accompagnare gli ospiti in un percorso di progressiva acquisizione di competenze relazionali e progettuali finalizzate al reinserimento autonomo nel tessuto sociale (gestione di un lavoro, di una casa, di rapporti umani positivi).

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone, la capacità ricettiva della Comunità non può superare i 10 posti residenziali e 10 posti di ospitalità diurna. Il Servizio residenziale è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all’anno.

Il Servizio semi-residenziale è di norma attivo 9 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all’anno.

Durata della permanenza in struttura:

i tempi di permanenza nella struttura vengono indicati nel piano individuale di reinserimento.

Modalità di accesso:

la valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma individuale di permanenza nella struttura sono effettuati dall’Autorità giudiziaria e/o dagli Uffici per l’esecuzione penale esterna, con l’eventuale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

collaborazione dei servizi sociali territoriali e dei servizi sanitari competenti. L'accoglienza nel Centro è concordata con il Responsabile della struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente un locale cucina e un locale dispensa, anche se il servizio è esternalizzato.
2	È presente una zona pranzo ed una zona soggiorno.
3	Sono presenti camere singole o doppie per l'accoglienza massima di 10 persone.
4	Sono presenti locali per le attività ricreative comunitarie e/o adeguati spazi esterni.
5	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 5 persone.
6	È presente un locale con servizio igienico per gli operatori.
7	Nello stesso immobile o complesso immobiliare può essere presente non più di una comunità alloggio per detenuti ed ex-detenuti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
8	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
9	Ciascuna persona accolta ha un progetto o una relazione di accompagnamento, elaborati dal Servizio inviante.
10	Per ciascuna persona accolta la Comunità predispone un Progetto di intervento individualizzato contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso.
11	<p>Il Progetto di intervento individualizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura della persona, il mantenimento delle relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato psico-fisico ed evolutivo e la sua famiglia; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
12	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura, deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità alloggio per detenuti ed ex-detenuti già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno 2 anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
13	<p>Sono presenti nella struttura operatori qualificati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p><i>(Gli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti debbono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nei servizi sociali di accoglienza residenziale per adulti oppure di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni).</i></p>
14	<p>E' presente almeno un operatore qualificato per 6 ore al giorno nei giorni feriali escluse le domeniche, in quanto il Centro è parzialmente autogestito.</p>
15	<p>L'attività degli operatori è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario.</p>
16	<p>La Comunità Alloggio attiva – se necessario - il servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della Comunità.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento

codice paragrafo

C	R	V	T	S	
---	---	---	---	---	--

Definizione:

struttura per le vittime della tratta e dello sfruttamento a carattere residenziale comunitario che offre ospitalità e appoggio alle vittime, per le quali si renda necessario un ambiente sicuro e protetto, il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento, per sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti delle organizzazioni criminali.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

persone vittime della tratta e dello sfruttamento. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo:

la Casa di Accoglienza è una struttura in grado di offrire - attraverso un progetto di vita personalizzato - ospitalità di breve e medio periodo finalizzata:

- alla tutela dell'incolumità fisica e psicologica degli ospiti, anche attraverso la riservatezza della sua ubicazione;
- il recupero di serenità e fiducia da parte degli ospiti, attraverso la progressiva riacquisizione dell'autostima e dell'autonomia personale;
- favorire il reinserimento autonomo degli ospiti nella società.

La struttura è, eventualmente, organizzabile sulla base di specifici target, per rispondere a particolari esigenze (es: strutture per donne con figli minori, uomini, transgender...).

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone, la comunità accoglie non più di 10 persone. Il Servizio residenziale viene attivato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

variabile in relazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Modalità di accesso:

l'ammissione avviene a cura della Responsabile della struttura su invio dei soggetti che hanno preso in carico la persona o per accesso diretto. L'accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente un locale cucina e un locale dispensa, anche se il servizio è esternalizzato.
2	È presente una zona pranzo ed una zona soggiorno.
3	Sono presenti camere con non più di 2 posti letto ciascuna, per l'accoglienza massima di 10 persone.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 fino a cinque persone e 2 per un numero superiore di ospiti.
5	È presente un locale con servizio igienico per gli operatori.
6	Sono presenti arredi idonei e dignitosi.
7	Nell'ipotesi in cui siano presenti figli minorenni nella struttura devono essere previsti spazi idonei per l'intrattenimento e il gioco dei bambini/e-ragazzi/e.
8	Nello stesso immobile o complesso immobiliare può essere presente non più di una casa rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
9	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
10	Ciascuna persona accolta ha un progetto, o una relazione di accompagnamento, elaborati dall'eventuale Servizio inviante.
11	<p>Per ciascuna persona accolta la Casa Rifugio predispone un Progetto di intervento individualizzato (denominato e specificato secondo le normative di settore) contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso e con chi ne esercita la tutela.</p> <p>Il Progetto di intervento individualizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, il miglioramento della cura della persona, il mantenimento delle relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato psico-fisico ed evolutivo e la sua famiglia; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
12	<p>Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Il responsabile della struttura, deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.</p> <p><i>(I Responsabili delle Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
13	<p>È presente almeno un operatore qualificato per 6 ore al giorno.</p>
14	<p>Sono presenti nella struttura operatori qualificati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p><i>(Gli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti debbono essere in possesso di diploma di maturità con almeno due anni di esperienza nei servizi sociali di accoglienza residenziale per adulti oppure di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni).</i></p>
15	<p>La gestione della struttura può essere affidata a soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti di cui all'art. 52, comma 1, lettera B del Regolamento di attuazione del testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.).</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Casa alloggio per adulti in difficoltà

codice paragrafo

A	S				
---	---	--	--	--	--

Definizione:

struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

i destinatari del servizio sono adulti, anche con figli minori, con problemi esclusivamente di natura economica o sociale:

- immigrati;
- richiedenti asilo e rifugiati;
- senza fissa dimora;
- persone in situazione di grave disagio economico e a rischio di esclusione sociale.

La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo:

la casa alloggio si pone l'obiettivo di rispondere alla esigenza di residenzialità di soggetti non in grado di provvedervi autonomamente ed offre servizi volti a:

- garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela;
- contenere i tempi dell'accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea;
- orientare/accompagnare gli ospiti in un percorso di progressiva acquisizione di competenze relazionali e progettuali finalizzate al reinserimento autonomo nel tessuto sociale (gestione di un lavoro, di una casa, di rapporti).

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

la capacità ricettiva della Casa alloggio non può superare i 6 posti residenziali, elevabili ad 8 in di presenza di figli minorenni. La struttura è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura:

i tempi di permanenza nella struttura vengono indicati nel piano individuale di reinserimento.

Modalità di accesso:

per accesso diretto o su invio dei Servizi sociali territoriali, in accordo con il Responsabile della Struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente un locale cucina/zona pranzo.
2	È presente una zona soggiorno.
3	Sono presenti camere singole o a più posti letto per l'accoglienza massima di 6 persone, elevabili ad 8 in di presenza di figli minorenni.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 fino a quattro persone e 2 per un numero superiore di ospiti.
5	Sono presenti arredi idonei e dignitosi.
6	Nello stesso immobile o complesso immobiliare possono essere presenti non più di due case alloggio per adulti in difficoltà.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
7	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.</p> <p>Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
8	Ciascuna persona accolta ha un Progetto, o una relazione di accompagnamento, preferibilmente elaborati dal Servizio Pubblico inviante.
9	La Comunità - compatibilmente con i tempi di permanenza e di osservazione dell'utente - definisce il piano individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell'autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Tale Piano è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti.
10	Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno di diploma di maturità unitamente ad una esperienza almeno biennale maturata nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali autorizzati ai sensi della vigente normativa.
11	Sono presenti operatori qualificati in possesso di almeno due anni di esperienza nei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali autorizzati ai sensi della vigente normativa, oppure in possesso di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.
12	È presente almeno un operatore qualificato per 6 ore ogni settimana.
13	Il Centro è parzialmente autogestito e l'attività degli operatori è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario.
14	La Struttura opera in raccordo con l'Ente locale e i Servizi di accompagnamento sociale, per facilitare la fruizione dei servizi territoriali sociali e sanitari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità di pronta accoglienza adulti

codice paragrafo

C	P	A	A		
---	---	---	---	--	--

Definizione:

struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza. I destinatari del servizio sono persone con bisogni urgenti di vitto e alloggio e tutela.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale:

destinatari del servizio sono persone, anche con figli minorenni, con bisogni urgenti di vitto, alloggio e tutela derivanti da:

- verificarsi di eventi e circostanze impreviste;
- grave disagio economico, familiare e/o sociale;
- impossibilità temporanea a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e sussistenza.

La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo:

la Comunità alloggio si pone i seguenti obiettivi:

- garantire soluzioni immediate, anche se temporanee, a bisogni urgenti di alloggio, vitto e tutela;
- contenere i tempi dell'accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea alle esigenze degli ospiti.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:

la capacità ricettiva della Comunità non può superare i 30 posti.

Nella Carta dei Servizi vengono specificati i giorni e orari di apertura.

Durata della permanenza in struttura:

di norma la permanenza non supera i 60 giorni.

Modalità di accesso:

per accesso diretto o su invio dei Servizi sociali territoriali, in accordo con il Responsabile della struttura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È presente un locale cucina e un locale dispensa, anche se il servizio è esternalizzato.
2	È presente una zona pranzo ed una zona soggiorno.
3	Sono presenti camere con non più di 4 posti letto ciascuna, per l'accoglienza massima di 30 persone.
4	Sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 5 persone.
5	È presente un locale con servizio igienico per gli operatori.
6	Sono presenti arredi idonei e dignitosi.
7	Nell'ipotesi in cui siano presenti figli minorenni nella struttura sono previsti adeguati spazi ed arredi per lo studio e le attività ludiche.
8	Nel caso di coesistenza di due servizi residenziali o di due moduli di medesima tipologia, nel medesimo complesso immobiliare, la somma dei posti autorizzati in entrambi i moduli non è superiore alle 40 unità.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
9	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
10	La Comunità - compatibilmente con i tempi di permanenza e di osservazione dell'utente - definisce il Piano individuale per il progressivo raggiungimento degli obiettivi di autonomia ed i percorsi integrati di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Il Piano è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti
11	Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno di diploma di maturità unitamente ad una esperienza almeno biennale maturata nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali autorizzati ai sensi della vigente normativa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12	Sono presenti operatori qualificati in possesso di almeno due anni di esperienza nei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali autorizzati ai sensi della vigente normativa, oppure in possesso di diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.
13	È presente almeno un operatore qualificato ogni 15 ospiti.
14	Nelle ore notturne reperibilità telefonica di almeno un operatore se sono presenti non più di n. 15 ospiti; presenza in struttura di almeno un operatore se sono presenti più di n. 15 ospiti.
15	Il Centro è parzialmente autogestito e l'attività degli operatori è volta a stimolare la progressiva autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli ospiti, anche utilizzando personale volontario.
16	La Struttura opera in raccordo con l'Ente locale e i Servizi di accompagnamento sociale, per facilitare la fruizione dei servizi territoriali sociali e sanitari.

**SCHEDE
SPECIFICHE DEI REQUISITI
DELLE SINGOLE TIPOLOGIE
DI STRUTTURE SOCIALI
PER MINORENNI**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità di Pronta Accoglienza per Minorenni

Codice paragrafo

C	P	A	M
---	---	---	---

Definizione.

Struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si caratterizza per la continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minorenni con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Può accogliere bambini e preadolescenti, o, in alternativa, adolescenti; l'età è compresa tra i tre ed i diciassette anni al momento dell'ingresso in comunità.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale.

La Comunità di Pronta Accoglienza, di norma, accoglie minorenni di età compresa tra i 6 e 17 anni. I minorenni al di sotto dei 6 anni dovrebbero essere inseriti in una Comunità Familiare per minorenni che riserva posti anche per la pronta accoglienza, o in subordine in una comunità socio-educativa per minorenni. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura.

La Comunità di Pronta Accoglienza offre servizi volti a:

- fornire accoglienza temporanea ed immediata a minorenni in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione;
- garantire gli interventi educativi, di mantenimento, protezione e cura necessari ai minorenni accolti;
- valutare gli elementi di rischio presenti, dotandosi di strumenti specifici, collegati all'emergenza;
- contenere i tempi dell'accoglienza favorendo la rapida definizione di un progetto stabile per il minore: ritorno in famiglia, affidamento familiare, accoglienza in Comunità Familiare o in Comunità Educativa, adozione.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La Comunità di Pronta Accoglienza accoglie un massimo di 12 minorenni, eventualmente suddivisi con un'organizzazione diversa per fasce di età indicate nella Carta dei Servizi, salvaguardando l'accoglienza congiunta dei fratelli.

Nella Carta dei Servizi vanno indicati l'eventuale limitazione della fascia di età ed il sesso dei minorenni che si accolgono.

Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza, di norma, non può superare la durata di 2 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni per una eventuale proroga, fino ad un ulteriore mese, per le situazioni in cui non è stato possibile individuare una alternativa alla Comunità di Pronta Accoglienza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modalità di accesso.

ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del minore in base all'art. 403 c.c., collocamento da parte dei servizi sociali territoriali o delle forze dell'ordine, decreto di urgenza dell'Autorità Giudiziaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.
2	La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a cinque minorenni accolti, maggiorata di ulteriori mq. 25 per ogni minorenni in più accolto, con una tolleranza massima del 10%.
3	È presente uno spazio/locale cucina.
4	È presente una zona pranzo.
5	È presente un locale soggiorno.
6	Sono presenti camere singole o a più posti (massimo 3 posti), con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
7	Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
8	Laddove il servizio sia disposto su più piani è presente almeno un bagno a piano.
9	Ogni minorenni dispone di spazi riservati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
10	Per gli studenti è presente anche apposita scrivania con seggiola (se non presente zona studio dedicata e sufficiente per tutti gli studenti nella comunità).
11	Sono presenti inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - una camera da letto per l'operatore del turno notturno; - un servizio igienico per il personale.
12	Il Servizio dispone della possibilità di utilizzare adeguati spazi esterni.
13	La Comunità è dotata di strumenti specifici di valutazione degli elementi di rischio presenti, connessi all'emergenza, sulla base di indicatori specifici e condivisi (messa in sicurezza della struttura, controllo degli accessi...).
13 bis	Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
14	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
15	Al momento dell'accoglienza del minore nel Servizio, i Servizi Sociali e Sanitari competenti producono i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minore accolto.
16	Il minore è informato sulla evoluzione del suo percorso e coinvolto sull'impostazione del progetto a lui riferito al massimo consentito dalle sue capacità, tenendo in considerazione le eventuali prescrizioni a suo carico.
17	Per ciascun minore accolto il Servizio predispone un Piano d'intervento finalizzato al superamento dell'emergenza contenente le aree e gli obiettivi essenziali di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso e/o con chi ne esercita la tutela. Il Piano d'intervento prevede: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uno screening sanitario al momento dell'arrivo; una relazione osservativa attraverso griglie specifiche, propedeutica all'individuazione dei bisogni del minore e dei più adeguati interventi in risposta ai bisogni riconosciuti.
18	La valutazione e le verifiche del Piano d'intervento sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi socio-sanitari affidatari e, se possibile, dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno mensile.
19	La Comunità di Pronta Accoglienza collabora con i servizi sociali e sanitari competenti per l'individuazione di una sistemazione più stabile e adeguata del minore al termine della permanenza programmata.
20	Gli operatori della Comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività educativo-terapeutiche con cadenza settimanale.
21	Il Servizio assicura la supervisione dell'équipe degli operatori da parte di un professionista esterno con esperienza specifica per almeno tre ore mensili.
22	È stato nominato il Responsabile della comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.
23	Il Responsabile deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-85 BIS Scienze della formazione primaria - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p>Inoltre, il responsabile della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali; se invece il responsabile della struttura è in possesso di laurea magistrale è sufficiente che la predetta esperienza abbia avuto una durata almeno biennale.</p> <p><i>(I Responsabili di Comunità di pronta accoglienza per minori già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno cinque anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
24	<p>Sono presenti un numero minimo di 5 educatori che garantiscono una presenza continuativa nell'arco delle 24 ore di almeno una persona. In funzione del numero dei minorenni accolti e delle singole situazioni ed attività, la co-presenza è in rapporto almeno educatore/ospiti di 1/4 (preferibilmente figura maschile e femminile) nelle ore più significative della giornata (indicativamente dalle 8.00 alle 20.00) in base alle attività svolte con ciascun minore.</p>
25	<p>Gli operatori-sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della loro specifica funzione.</p>
26	<p>Il personale educativo favorisce la costruzione di relazioni significative attraverso: formazione permanente specifica garantita dall'ente gestore per un minimo di 20 ore annuali, supervisione, contratti di lavoro stabili nel tempo per limitare il turn over.</p>
27	<p>Presenza del Piano annuale di formazione/aggiornamento del personale che prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Un responsabile della formazione; b) Il sistema di monitoraggio della formazione; c) La partecipazione ad un minimo di 20 ore annuali di formazione per il personale educativo, sociale ed ausiliario.
28	<p>Il personale volontario o tirocinante - a carattere integrativo e non sostitutivo - deve essere sempre in compresenza con il personale dipendente del Servizio.</p>
29	<p>La Struttura assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se del caso, comunica all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del minorenne.</p>
30	<p>Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità Familiare per Minorenni

codice paragrafo

C	F	M			
---	---	---	--	--	--

Definizione.

Struttura educativa residenziale che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minorenni con due adulti, preferibilmente figura maschile e femminile, che assumono le funzioni genitoriali. Gli adulti fanno parte di una famiglia, anche con figli, che vive insieme ai minorenni nella struttura di accoglienza, che costituisce la loro dimora abituale. Può accogliere minorenni di età compresa tra gli zero ed i diciassette anni al momento dell'ingresso.

Gli adulti del nucleo familiare possono svolgere attività lavorativa esterna ed essere coadiuvati nelle attività quotidiane.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale.

La Comunità Familiare accoglie minorenni di età compresa, di norma, tra i 0 e 17 anni. Possono essere accolti minorenni con età inferiore ai 3 anni, al momento dell'ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del Tribunale per i Minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei minorenni di 3 anni nella Comunità deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di una famiglia affidataria o al rientro in famiglia.

La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura.

La Comunità Familiare offre servizi volti a:

- integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse, accogliendo il minorenne in un contesto di tipo familiare ed educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni significative;
- prevedere attività con uno stabile ricorso alle opportunità di inclusione sociale offerte dalle agenzie formali ed informali dal territorio in cui è inserita la Comunità (scuola, sport, culto, relazioni con i pari...);
- contenere i tempi dell'accoglienza favorendo la definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia, affidamento familiare, adozione.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La Comunità Familiare accoglie un massimo di 5 minorenni. Il numero massimo dei figli conviventi, anche maggiorenni, della coppia genitoriale residente e dei minorenni accolti è inderogabilmente di 7.

L'accoglienza dovrebbe riguardare prioritariamente bambini in età 0-6 anni al momento dell'ingresso.

La presenza di una coppia genitoriale tra gli adulti residenti è caratteristica peculiare di questo tipo di Comunità.

Nell'ambito del numero massimo di minorenni che possono essere ospitati nella Comunità Familiare, potrà essere riservato un posto alla pronta accoglienza, tenendo nella debita considerazione l'età dei minorenni, come indicata nella **Carta dei Servizi**.

Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza, di norma, non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni "qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore" e comunque viene definita sulla base del **Piano d'intervento/Progetto Quadro** elaborato dai Servizi Sociali e Sanitari di provenienza del minore in collaborazione con la Comunità familiare, anche in relazione alle disposizioni della normativa sulla continuità degli affetti, in quanto compatibile.

Modalità di accesso.

ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del minore o decreto dell'Autorità Giudiziaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.
2	La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125, assicurando in ogni caso uno spazio di mq. 25 per ogni minorenni presente (compresi eventuali figli della famiglia), con una tolleranza massima del 10%.
3	È presente uno spazio/locale cucina.
4	È presente una zona pranzo.
5	È presente un locale soggiorno.
6	Sono presenti camere singole o a più posti (massimo 3 posti), con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei minori accolti.
7	Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
8	Laddove il Servizio sia disposto su più piani, è presente almeno un bagno a piano.
9	Ogni minorenni dispone di spazi riservati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
10	Per gli studenti è presente anche apposita scrivania con seggiola (se non presente zona studio dedicata e sufficiente per tutti gli studenti nel servizio).
11	Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.
12	Sono presenti fasciatoi per lattanti in caso di accoglienza di minorenni con età inferiore a tre anni.
13	Il Servizio dispone della possibilità di utilizzare adeguati spazi esterni.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
14	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
15	L'accoglienza del minorenni è subordinata alla predisposizione, da parte dei Servizi sociali e sanitari competenti, di un Piano di Intervento/Progetto Quadro presentato dai Servizi sociali territoriali alla Comunità, contenente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; ▪ l'analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l'obiettivo conclusivo dell'intervento, con le relative fasi e tempi;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare o Comunità Educativa, o per soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica.
16	Al momento dell'accoglienza del minore nel Servizio, i Servizi Sociali e Sanitari competenti producono i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minore accolto.
17	Il minore è informato sulla evoluzione del suo percorso e coinvolto sull'impostazione del progetto a lui riferito al massimo consentito dalle sue capacità, tenendo in considerazione le eventuali prescrizioni a suo carico.
18	<p>Per ciascun minore accolto la Comunità familiare predispose un Progetto educativo individualizzato contenente le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del progetto del Servizio inviante, condiviso con l'utente stesso e con chi ne esercita la tutela.</p> <p>Il Progetto educativo individualizzato (P.E.I.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle caratteristiche, competenze, risorse e bisogni del minore; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, mantiene le relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e quando possibile, coinvolgendo il minore nelle forme adeguate al suo stato evolutivo, e la sua famiglia; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.
19	La valutazione e le verifiche del Progetto educativo individualizzato sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi socio-sanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
20	Nella Comunità Familiare è garantita la funzione di coordinamento, di norma svolta da un componente della famiglia residente, che ricopre anche il ruolo di Responsabile.
21	Nella Comunità Familiare la famiglia svolge le funzioni genitoriali, che vengono affiancate ed integrate da altro personale: operatori professionali a contratto o volontari, collaboratori in servizio civile.
22	La famiglia residente garantisce la presenza continuativa nell'arco delle 24 ore di almeno una persona.
23	Nella Carta dei Servizi è indicato un adeguato rapporto tra l'età degli adulti svolgenti funzioni genitoriali e l'età dei minorenni accolti. In ogni caso tale rapporto - differenza di età tra ciascun

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	adulto e ciascun minorenni - deve essere contenuto entro il limite di 50 anni.
24	La Comunità Familiare, per la collaborazione alla definizione e realizzazione del PEI, si avvale di uno o più educatori per almeno 6 ore al giorno nel caso siano accolti tre minorenni, aumentando la proporzione in caso di un numero maggiore di minorenni accolti.
25	La Comunità Familiare si avvale di una o più figure ausiliarie per almeno 2 ore al giorno nel caso siano accolti tre minorenni, aumentando la proporzione in caso di un numero maggiore di minorenni accolti.
26	Gli operatori sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della loro specifica funzione.
27	La coppia genitoriale, in mancanza dei titoli di studio previsti per le figure educative, ha effettuato un percorso formativo sulla genitorialità e l'accoglienza nell'ultimo triennio.
28	La Comunità Familiare attiva percorsi di formazione e aggiornamento per le figure professionali ed educative impegnate nella comunità.
29	Presenza del Piano annuale di formazione/aggiornamento del personale che prevede: <ul style="list-style-type: none"> a) Un responsabile della formazione; b) Il sistema di monitoraggio della formazione; c) La partecipazione ad un minimo di 20 ore annuali di formazione per il personale educativo, sociale ed ausiliario.
30	Il personale volontario o tirocinante - a carattere integrativo e non sostitutivo - deve essere sempre in compresenza con il personale dipendente della Comunità.
31	Il Servizio assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se del caso, comunica all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del minorenni.
32	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità Socio-Educative per Minorenni

Definizione.

Struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si contraddistingue per la convivenza di un gruppo di minorenni con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Può accogliere bambini e preadolescenti, o, in alternativa, adolescenti; l'età è compresa tra i tre ed i diciassette anni al momento dell'ingresso in comunità. Possono essere previsti posti per la pronta accoglienza.

Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme ai minorenni nel Servizio di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in Comunità, cosicché il Servizio sia caratterizzato da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale.

La Comunità Socio-Educative accoglie minorenni di età compresa tra i 3 e 17 anni. La Comunità deve definire nella Carta dei Servizi la fascia di età dei minorenni che si intende accogliere, che deve essere al massimo 10 anni; possono prevedersi situazioni particolari che tengano conto della modalità di accoglienza e del numero dei minorenni presenti.

La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura.

La Comunità Socio-Educative offre servizi volti a:

- integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse, accogliendo il minorenne in un contesto di tipo familiare ed educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni significative;
- prevedere attività con uno stabile ricorso alle opportunità di inclusione sociale offerte dalle agenzie formali ed informali del territorio in cui è inserita la Comunità (scuola, sport, culto, relazioni con i pari...);
- contenere i tempi dell'accoglienza favorendo, se nel prevalente interesse del minorenne, la definizione di un progetto più stabile che tenga conto del suo vissuto: ritorno in famiglia, affidamento familiare, adozione, comunità familiare, autonomia.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La Comunità Socio-Educative accoglie un massimo di 10 minorenni, inclusi due posti di pronta accoglienza, prevedendo particolari situazioni in cui è necessario un prolungamento del progetto di presa in carico oltre la maggiore età. Oltre il numero massimo dei 10 soggetti accolti nella Comunità possono essere previsti due ulteriori posti per l'ultimazione del progetto educativo individualizzato e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni; ciò compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative disponibili, tenendo nella debita considerazione l'età dei minorenni, come indicata nella Carta dei Servizi.

Possono essere accolti minorenni con età inferiore ai 3 anni, al momento dell'ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del Tribunale per i Minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei minorenni di 3 anni di età nella Comunità deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di una famiglia affidataria o di una comunità familiare.

È garantita inoltre l'accoglienza, se appropriata, di fratelli/sorelle di età diverse. L'eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la madre o il padre del minore è consentita, in casi particolari, su disposizione del Tribunale per i Minorenni e su progetto dei Servizi invianti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza, di norma, non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni "qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore" e comunque viene definita sulla base del piano di intervento elaborato dai Servizi Sociali e Sanitari di provenienza del minore in collaborazione con la Comunità, anche in relazione alle disposizioni della normativa sulla continuità degli affetti, in quanto compatibile.

Modalità di accesso:

Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del minore, o decreto dell'Autorità Giudiziaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.
2	La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a cinque minorenni accolti, maggiorata di ulteriori mq. 25 per ogni minorenni in più accolto, con una tolleranza massima del 10%.
3	È presente uno spazio/locale cucina.
4	È presente una zona pranzo.
5	È presente un locale soggiorno.
6	Sono presenti camere singole o a più posti (massimo 3 posti) con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
7	Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
8	Laddove il Servizio sia disposto su più piani, è presente almeno un bagno a piano.
9	Ogni minorenni dispone di spazi riservati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti, mantenuti adeguati e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli ambienti interni debbono rispettare le condizioni di pulizia, ordine e decoro.
10	Per gli studenti è presente anche apposita scrivania con seggiola (se non presente zona studio dedicata e sufficiente per tutti gli studenti nel servizio).
11	Sono presenti inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - una camera da letto per l'operatore del turno notturno; - un servizio igienico per il personale.
12	Il Servizio dispone della possibilità di utilizzare adeguati spazi esterni.
12 bis	Nella struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
13	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
14	L'accoglienza del minorenni è subordinata alla predisposizione, da parte dei Servizi sociali e sanitari competenti, di un Piano di Intervento/Progetto Quadro presentato dai Servizi sociali territoriali alla Comunità, contenente:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; ▪ l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare o Comunità Educativa, o per soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica.
15	Al momento dell’accoglienza del minorenne nel Servizio, i Servizi Sociali e Sanitari competenti producono i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minorenne accolto.
16	Il minorenne è informato sulla evoluzione del suo percorso e coinvolto sull’impostazione del progetto a lui riferito al massimo consentito dalle sue capacità, tenendo in considerazione le eventuali prescrizioni a suo carico.
17	<p>Per ciascun minorenne accolto la Comunità predispone un Progetto educativo individualizzato (P.E.I.) contenente le aree e gli obiettivi essenziali di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del Piano di Intervento/Progetto Quadro del Servizio inviante, condiviso con l’utente stesso e/o con chi ne esercita la tutela.</p> <p>Il Progetto educativo individualizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle caratteristiche, competenze, risorse e bisogni del minorenne; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare il minore a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l’acquisizione di autonomie e competenze, mantiene le relazioni con la famiglia e il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato, se e in quanto possibile, coinvolgendo il minorenne nelle forme adeguate al suo stato evolutivo, e la sua famiglia; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell’apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi di carattere anche sanitario.
18	La valutazione e le verifiche del Progetto educativo individualizzato sono effettuate congiuntamente dalla Comunità, dai Servizi socio-sanitari affidatari e dall’esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
19	Gli operatori della Comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività educative con cadenza settimanale.
20	La Struttura assicura la supervisione dell’équipe degli operatori da parte di un professionista esterno con esperienza specifica per almeno tre ore mensili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21	È stato nominato il Responsabile della comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.
22	<p>Il Responsabile deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-85 BIS Scienze della formazione primaria - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Inoltre, il responsabile della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali; se invece il responsabile della struttura è in possesso di laurea magistrale è sufficiente che la predetta esperienza abbia avuto una durata almeno biennale.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità Socio-Educative per Minorenni già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno cinque anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
23	Sono presenti un numero minimo di 5 educatori che garantiscono una presenza continuativa nell'arco delle 24 ore di almeno una persona. In funzione del numero dei minorenni accolti e delle singole situazioni, la co-presenza (preferibilmente figura maschile e femminile) è in rapporto educatore/ospiti, effettivamente presenti in struttura, di 1/3 per la fascia 3-10 anni e 1/4 per la fascia d'età 11/17 anni, nell'orario diurno (indicativamente dalle 9 alle ore 21).
24	Gli operatori sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della loro specifica funzione.
25	Il personale educativo chiamato ad integrare o sostituire le funzioni familiari, favorisce la costruzione di relazioni significative attraverso: formazione permanente specifica garantita dall'ente gestore per un minimo di 20 ore annuali, supervisione, contratti di lavoro stabili nel tempo per limitare il turn over.
26	<p>Presenza del Piano annuale di formazione/aggiornamento del personale che prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> Un responsabile della formazione; Il sistema di monitoraggio della formazione; La partecipazione ad un minimo di 20 ore annuali di formazione per il personale educativo, sociale ed ausiliario.
27	Il personale volontario o tirocinante - a carattere integrativo e non sostitutivo - deve essere sempre in compresenza con il personale dipendente della Comunità.
28	La Struttura assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se del caso, comunica all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del minorenne.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
----	--

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità semiresidenziale Socio- Educativa per Minorenni

codice paragrafo

S	E	M			
---	---	---	--	--	--

Definizione.

Struttura socio-educativa diurna con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito.
I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale.

La Comunità semiresidenziale Socio-Educativa accoglie minorenni di età compresa tra i 6 e 17 anni, provenienti da famiglie che necessitano di sostegno diurno, anche temporaneo, in risposta a situazioni contingenti di bisogno, per supportarli nella crescita evolutiva, nell'integrazione sociale e per sostenere le loro famiglie nello svolgimento della propria funzione educativa e genitoriale.
La Comunità semiresidenziale si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura.

La Comunità semiresidenziale Socio-Educativa offre servizi volti a:

- sostenere le abilità socio-educative, scolastiche e pratico/manuali, con lo sviluppo dei propri interessi ed attitudini dei minorenni inseriti;
- promuovere l'autonomia personale e aiutare a ridefinire e ristabilire una relazione positiva con la famiglia di origine e l'ambiente sociale supportando le funzioni familiari temporaneamente compromesse, favorendo la costruzione di relazioni significative con gli educatori presenti;
- prevedere attività con uno stabile ricorso alle opportunità di inclusione sociale offerte dalle agenzie formali ed informali dal territorio in cui è inserita la Comunità semiresidenziale (scuola, sport, culto, relazioni con i pari...).

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La Comunità semiresidenziale Socio-Educativa accoglie un numero massimo di 12 minorenni, di cui massimo tre provenienti dall'area penale, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni, con una articolazione ed un'organizzazione differenziata per destinatari di diverse fasce omogenee di età.

Nella Carta dei Servizi vanno indicate le eventuali limitazioni della fascia di età ed il sesso dei minorenni che si accolgono.

Il Servizio semiresidenziale, di norma, è aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:00, per 5 giorni a settimana, per 11 mesi all'anno.

Il Progetto di Servizio può prevedere periodi di apertura più ampi, indicando le motivazioni e gli obiettivi ed integrando coerentemente la Carta dei Servizi.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza di norma non può superare la durata di 36 mesi e comunque viene definita sulla base del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Piano d'intervento/Progetto Quadro elaborato dai Servizi Sociali e Sanitari di provenienza del minore in collaborazione con la Comunità.

Modalità di accesso:

Invio di Servizi pubblici, eventualmente in esecuzione di deliberazioni dell'Autorità Giudiziaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.
2	La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 100 fino a cinque minorenni accolti, maggiorata di ulteriori mq. 15 per ogni minorenne in più accolto, con una tolleranza massima del 10%.
3	Sono presenti inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - un servizio igienico per il personale; - uno spazio dedicato alle funzioni organizzativo/gestionali.
4	Laddove il Servizio sia disposto su più piani, è presente almeno un bagno in ciascuno di essi.
5	La distribuzione interna degli spazi favorisce lo svolgimento delle attività del minorenne sia in gruppo che singolarmente.
6	Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
7	La Comunità dispone dell'utilizzo di spazi esterni.
8	La Comunità può essere ospitata nello stesso immobile in cui è ospitato una Comunità residenziale per minorenni, appositamente autorizzata. I due Servizi devono comunque essere autonomi e possedere singolarmente i requisiti di autorizzazione.
9	Nel caso che la Comunità eroghi i pasti sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> - uno spazio/locale cucina-dispensa (anche in caso di esternalizzazione della preparazione pasti); - una zona pranzo.
10	Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
10 bis	Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
11	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
12	L'accoglienza del minorenne è subordinata alla predisposizione, da parte dei Servizi sociali e sanitari competenti, di un Piano di Intervento/Progetto Quadro presentato dai Servizi sociali territoriali alla Comunità, contenente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; ▪ l'obiettivo conclusivo dell'intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p>affidataria e/o con la famiglia adottiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica.
13	Al momento dell'accoglienza del minorenni nel Servizio, i Servizi Sociali e Sanitari competenti producono i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minorenni accolto.
14	La Comunità ha la responsabilità, successivamente ad un periodo di osservazione del minorenni, di redigere un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), di norma entro 60gg. dall'accoglienza, coerente con il Piano di Intervento.
15	<ul style="list-style-type: none"> - Il Progetto Educativo Individualizzato, si distingue per: - situazione che ha determinato l'accoglienza; - obiettivi educativi; - strumenti e metodi di intervento; - tempi di realizzazione; - modalità di verifica; - procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.
16	Il minorenni è informato sull'evoluzione del suo percorso e coinvolto nell'impostazione del progetto a lui riferito al massimo consentito dalle sue capacità.
17	La valutazione e le verifiche del Progetto Educativo Individualizzato sono effettuate congiuntamente dalla Comunità semiresidenziale, dai servizi socio-sanitari affidatari e dall'esercente la responsabilità genitoriale, con cadenza almeno trimestrale.
18	Gli operatori del Servizio effettuano riunioni di programmazione e verifica delle attività educative con cadenza settimanale.
19	Il Servizio assicura la supervisione dell'équipe degli operatori da parte di un professionista esterno con esperienza specifica per almeno tre ore mensili.
20	Nel Servizio è presente un Responsabile di comunità con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.
21	<p>Il Responsabile deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-85 BIS Scienze della formazione primaria - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Inoltre, il responsabile della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali; se invece il responsabile della struttura è in possesso di laurea magistrale è sufficiente che la predetta esperienza abbia avuto una durata almeno biennale.</p>
22	Gli operatori sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della loro specifica funzione.
23	Il Servizio assicura la presenza di un educatore ogni 4 minorenni (preferibilmente figura maschile e femminile).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24	Il personale educativo chiamato ad integrare o sostituire le funzioni familiari, favorisce la costruzione di relazioni significative.
25	La Comunità stipula col personale dipendente, ove possibile, contratti di lavoro stabili nel tempo per limitare il turn over.
26	È presente il Piano annuale di formazione/aggiornamento del personale che prevede: <ul style="list-style-type: none"> a) un responsabile della formazione; b) il sistema di monitoraggio della formazione; c) un minimo di 20 ore annuali dedicate alla formazione.
27	L'eventuale personale volontario o tirocinante - a carattere integrativo e non sostitutivo - deve essere sempre in presenza con il personale dipendente del Servizio.
28	Il Servizio assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se nel caso, comunica all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del minorenni.
29	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore

codice paragrafo

C	A	B	G		
---	---	---	---	--	--

Definizione.

Struttura residenziale a carattere comunitario, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per bambini con genitore e donne in attesa di un figlio, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale.

La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore accoglie figli minorenni con genitori in condizioni di disagio. I genitori vivono particolari forme di disagio, che potrebbero richiedere un intervento sanitario (tossicodipendenza, diagnosi psichiatrica, vittime di violenza). L'accoglienza riguarda, prioritariamente, nuclei con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, con la possibilità in specifici casi di estendere l'accoglienza anche a figli di età superiore, ma comunque minorenni. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Tutela".

Finalità/Obiettivo di cura.

La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore offre servizi volti a:

- garantire lo sviluppo di un equilibrio tra l'esercizio della responsabilità del genitore e le esigenze di cura e tutela del bambino;
- contenere i tempi dell'accoglienza favorendo la definizione di un progetto più stabile per il nucleo: ritorno in famiglia, autonomia o, nel caso di separazione della diade, affidamento e adozione;
- garantire valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minorenni in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittima di maltrattamenti ed abusi;
- predisporre un percorso di cura del genitore, finalizzato alla rielaborazione del trauma che ha compromesso le funzioni genitoriali.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore accoglie fino a sei nuclei familiari e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici persone, figli minorenni compresi. L'accoglienza prevede tutti nuclei composti da madre con bambini oppure tutti nuclei composti da padre con bambini. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza, di norma, non può superare la durata di 24 mesi, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i Minorenni "qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore". La stessa viene definita sulla base del Piano di Intervento elaborato dai Servizi Sociali e Sanitari di provenienza del minorenne in collaborazione con il Comunità ospitante, anche in relazione alle disposizioni della normativa sulla continuità degli affetti, in quanto compatibile. Se il genitore viene dimesso dalla struttura il bambino può rimanere il minimo tempo indispensabile per reperire una soluzione alternativa stabile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modalità di accesso.

Decreto dell'Autorità Giudiziaria o provvedimento dei Servizi Sociali del Comune (Sindaco – art. 403 c.c.).

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.
2	La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq.150 fino a cinque minorenni accolti, maggiorata di ulteriori mq. 30 per ogni minorenne in più accolto, con una tolleranza massima del 10%.
3	Il Servizio prevede di norma una camera per singolo nucleo familiare, con possibilità di una camera che accolga due nuclei nel rispetto dei requisiti di civile abitazione.
4	È presente uno spazio/locale cucina.
5	È presente una zona pranzo.
6	È presente almeno un locale soggiorno.
7	Sono presenti camere singole o a più posti, con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione, funzionali alla tipologia ed alle esigenze dei soggetti accolti.
8	Sono presenti servizi igienici adeguati alla tipologia degli ospiti in numero minimo di 1 ogni 4 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
9	Laddove la Struttura sia disposto su più piani, è presente almeno un bagno a piano.
10	Ogni nucleo dispone di spazi riservati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
11	Sono presenti inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - una camera da letto per l'operatore del turno notturno; - un servizio igienico per il personale.
11 bis	Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
12	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
13	<p>L'accoglienza del nucleo è subordinata alla predisposizione, da parte dei Servizi sociali e sanitari competenti, di un Piano di Intervento/Progetto Quadro presentato dai Servizi sociali territoriali alla Comunità, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; ▪ l'analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; ▪ l'obiettivo conclusivo dell'intervento, con le relative fasi e tempi; ▪ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare o Comunità Educativa, o per soluzioni di autonomia; ▪ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; ▪ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; ▪ modalità e tempi di verifica.
14	<p>Al momento dell'accoglienza del nucleo nella Struttura, i Servizi Sociali e Sanitari competenti producono i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minorenne accolto e del genitore.</p>
15	<p>Il nucleo è informato sulla evoluzione del suo percorso e coinvolto sull'impostazione del progetto a lui riferito.</p>
16	<p>Per ciascun nucleo bambino-genitore la Comunità predispone un Progetto educativo del nucleo che prevede obiettivi individualizzati per ciascun componente, le aree di intervento e le figure professionali coinvolte, tenuto conto del Piano di Intervento del Servizio inviante, condiviso con gli utenti.</p> <p>Il Progetto educativo del nucleo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è coerente con la Carta dei Servizi; - è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione di orientamento rispetto alle caratteristiche, competenze, risorse e bisogni del nucleo; - contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti e le azioni congruenti per aiutare il nucleo bambino-genitore a raggiungerli, definendo gli indicatori che ne permettano una valutazione in termini di esito; - sostiene l'acquisizione di autonomie e competenze, mantiene le relazioni con il contesto parentale attraverso opportune modalità e tempi; - è di agevole compilazione e aggiornamento; - è elaborato se e in quanto possibile coinvolgendo il nucleo bambino-genitore nelle forme adeguate allo stato psico-fisico dei suoi componenti; - è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione; - è conservato nell'apposito archivio relativo alla documentazione personale degli ospiti; - prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate; - è oggetto di relazione di verifica periodica; - in caso di accoglienza di persone con bisogni particolarmente complessi o specifiche necessità, esplicita e indica interventi aggiuntivi/integrativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17	La Struttura assicura la supervisione dell'equipe degli operatori da parte di un professionista esterno con esperienza specifica per almeno tre ore mensili.
18	È stato nominato il Responsabile della struttura con funzione di coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.
19	<p>Il Responsabile deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-85 BIS Scienze della formazione primaria - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Io Inoltre, il responsabile della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali; se invece il responsabile della struttura è in possesso di laurea magistrale è sufficiente che la predetta esperienza abbia avuto una durata almeno biennale.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno cinque anni di esperienza nella qualifica).</i></p>
20	Sono presenti un numero minimo di 5 educatori che garantiscono una presenza continuativa nell'arco delle 24 ore di almeno una persona. In funzione del numero delle persone accolte e delle singole situazioni, la co-presenza è in rapporto educatore/ospiti di 1/4 (preferibilmente figura maschile e femminile) nelle ore più significative della giornata (indicativamente dalle 8.00 alle 20.00).
21	Gli operatori sono in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della loro specifica funzione.
22	Il personale educativo chiamato ad integrare o sostituire le funzioni familiari, favorisce la costruzione di relazioni significative attraverso: formazione permanente specifica sul target dei soggetti accolti garantita dall'ente gestore per un minimo di 20 ore annuali, supervisione, contratti di lavoro stabili nel tempo per limitare il turn over.
23	<p>Presenza del Piano annuale di formazione/aggiornamento del personale che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un responsabile della formazione; b) il sistema di monitoraggio della formazione; c) la partecipazione ad un minimo di 20 ore annuali di formazione per il personale educativo, sociale ed ausiliario.
24	Il personale volontario o tirocinante - a carattere integrativo e non sostitutivo - deve essere sempre in compresenza con il personale dipendente della Comunità.
25	La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore promuove uno specifico lavoro sulla valorizzazione delle competenze del genitore nei Servizi di semi-autonomia per nuclei bambino-genitore, in uscita da percorsi di accoglienza residenziale, caratterizzati dalla presenza non continuativa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	di operatori che svolgono funzione di monitoraggio della buona gestione della vita comunitaria e di accompagnamento al reinserimento sociale, abitativo, lavorativo.
26	La Struttura assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se del caso, comunica all'autorità giudiziaria competente le dimissioni del minorenne.
27	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità per l'Autonomia

codice paragrafo

C	A	M			
---	---	---	--	--	--

Definizione.

Struttura che offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomia personale di giovani provenienti da altre strutture di tipo educativo. La comunità accoglie giovani di età compresa tra i diciassette ed i ventuno anni, con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità; offre una collocazione abitativa comunitaria, e un impegno degli educatori maggiormente focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale.

Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale.

La Comunità per l'Autonomia accoglie giovani di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, con bisogni omogenei o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. La Comunità si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Autonomia".

Finalità/Obiettivo di cura.

La Comunità per l'Autonomia offre servizi volti a:

- promuovere l'empowerment personale e la realizzazione del progetto di autonomia dell'ospite, sperimentando forme di coabitazione;
- promuovere relazioni sociali e di prossimità, partecipazione ad esperienze di aggregazione e vita associativa, anche con un affiancamento in grado di assicurare ascolto, affetto, presenza emotiva;
- favorire l'iscrizione e la frequenza a percorsi di istruzione e formazione (corsi universitari, corsi professionali, ecc.);
- favorire l'inserimento lavorativo;
- contenere i tempi dell'accoglienza favorendo la definizione di un progetto di rete più stabile di autonomia.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La Comunità per l'Autonomia accoglie un massimo di 6 persone, che devono completare il percorso educativo per la loro autonomia provenienti da servizi residenziali o da esperienze di affidamento familiare che non possono rientrare/restare in famiglia. Nella Carta dei Servizi va indicata l'eventuale limitazione del numero o della fascia di età ed il sesso delle persone che si accolgono. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza, di norma, non può superare la durata di 12 mesi e comunque viene definita sulla base del progetto personale per l'autonomia elaborato dai Servizi Sociali e Sanitari di provenienza della persona.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modalità di accesso.

Invio di Servizi Sociali del Comune, eventualmente in esecuzione di disposizioni del Tribunale per i Minorenni sul prosieguo Amministrativo.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	L'edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione.
2	La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 120, con una tolleranza massima del 10%.
3	È presente uno spazio/locale cucina.
4	È presente una zona pranzo.
5	È presente un locale soggiorno.
6	Sono presenti camere singole o a più posti (massimo 3 posti, con superfici non inferiori ai parametri della civile abitazione) funzionali alla tipologia ed alle esigenze degli ospiti.
7	Sono presenti servizi igienici in numero minimo di 1 ogni 3 persone, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.
8	Laddove la Struttura sia disposta su più piani, è presente almeno un bagno a piano.
9	Ogni ospite dispone di spazi riservati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
10	Inoltre, nelle comunità in cui è prevista l'ospitalità di minorenni, sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> - una camera da letto per l'operatore del turno notturno; - un servizio igienico per il personale.
10 bis	Nella struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
11	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
12	L'accoglienza della persona è subordinata alla predisposizione, da parte dei servizi sociali e sanitari competenti, di un Progetto Personale per l'Autonomia (in continuità con il Progetto Educativo Individualizzato relativo all'accoglienza in comunità o all'esperienza di affidamento familiare), concordato con la persona e presentato al Servizio che recepisce le eventuali deliberazioni del Tribunale per i Minorenni.
13	Al momento dell'accoglienza nel Servizio, i Servizi Sociali e Sanitari competenti producono i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica della persona accolta.
14	La comunità non redige un Progetto Educativo Individualizzato, ma concorda con i servizi sociali e sanitari inviati e con la persona accolta le modalità di esecuzione del Progetto Personale per l'Autonomia, proponendo eventuali correzioni ed integrazioni determinate dall'evoluzione dell'accoglienza nella Comunità per l'Autonomia.
15	La persona accolta è costantemente e direttamente coinvolta sia nell'esecuzione del Progetto Personale per l'Autonomia che nella conduzione della Comunità e nella gestione della vita quotidiana.
16	Gli operatori del Servizio effettuano riunioni di programmazione e verifica della vita in Comunità e nel territorio con cadenza settimanale.
17	La supervisione dell'équipe degli operatori non è obbligatoria, anche se è auspicabile.
18	Nel Servizio è presente un Responsabile del programma al quale compete la pianificazione e la verifica delle attività svolte, nonché il raccordo con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato.
19	<p>Il Responsabile deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale)); LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-85 BIS Scienze della formazione primaria - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.</p> <p>Inoltre, il responsabile della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali; se invece il responsabile della struttura è in possesso di laurea magistrale è sufficiente che la predetta esperienza abbia avuto una durata almeno biennale.</p> <p><i>(I Responsabili delle Comunità per l'Autonomia già in servizio alla data di entrata in vigore dei presenti requisiti devono essere in possesso di diploma di maturità con almeno cinque anni di esperienza nella qualifica).</i></p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20	Il supporto di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con particolare riguardo agli eventuali ospiti minorenni presenti all'interno della struttura. Di norma è prevedibile che gli ospiti siano seguiti complessivamente per 4 ore al giorno da un educatore.
21	In presenza di ospiti minorenni gli educatori garantiscono la presenza continuativa di almeno una persona nelle 24 ore.
22	Il personale volontario o tirocinante - a carattere integrativo e non sostitutivo - deve essere sempre in compresenza con il personale dipendente del Servizio, solo in presenza di ospiti minorenni.
23	La Struttura assicura l'adempimento degli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti regionali collegati. Inoltre, se del caso, comunica all'autorità giudiziaria competente le dimissioni dei minorenni.
24	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Centro governativo di prima accoglienza
per minorenni stranieri non
accompagnanti**

codice paragrafo

C	M	S	N	A	1
---	---	---	---	---	---

Definizione.

Il Centro offre la prima accoglienza ai minorenni stranieri non accompagnati.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale.

Il Centro governativo di cui trattasi accoglie minorenni stranieri non accompagnati, ossia cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolidi di età superiore ai quattordici anni, che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e di rappresentanza legale.

Il Centro residenziale si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo di cura.

Il Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti istituito ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015 - offre servizi volti al soccorso ed alla profilassi sanitaria, alla protezione immediata ed all'ospitalità, alla richiesta del permesso di soggiorno e della nomina del tutore.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

Ogni Centro garantisce l'ospitalità di 30 minorenni suddivisi in almeno due sedi, destinate in via esclusiva, ma non nello stesso edificio. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 15 minorenni. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza del minorenne è stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Modalità di accesso.

Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell'interno, anche sentito il Servizio centrale SIPROIMI. In assenza di indicazioni da parte del Ministero dell'interno provvede il Comune a cui il minore è affidato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi strutturali generali” dal n. 1 al n. 7.
2	È presente uno spazio/locale cucina.
3	È presente una zona pranzo.
4	È presente una zona soggiorno.
5	<p>Il servizio deve garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più; - Almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di W.C., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati. Se la struttura accoglie maschi e femmine i bagni vanno differenziati; - Arredamento per le camere da letto composto almeno da letto, seggiola, scomparto armadio per persona; - Locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
6	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi impiantistici e tecnologici generali” dal n. 8 al n. 13.
7	<p>La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l’archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.</p> <p>Il sistema informatizzato consente anche l’assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.</p>

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
8	<p>Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui è articolato, i servizi previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 142/2015, tra cui, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell’ingresso e dell’uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minorenne straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l’ingresso del minorenne straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e comunicato al Ministero dell’Interno; - mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro; - mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l’esercizio del diritto all’ascolto; - orientamento all’apprendimento della alfabetizzazione primaria;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati; - supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato; - supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori; - informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento; informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minorenni, immigrazione e asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari; - interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del decreto legislativo.
9	Per ogni minore viene compilata apposita scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate.
10	È presente almeno un educatore ogni otto ospiti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ed un operatore nelle restanti ore, 7 giorni su 7.
11	<p>Il centro è dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza di cui sopra in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.</p> <p>In particolare, sono disciplinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le uscite giornaliere; - le modalità di compilazione della scheda individuale; - la programmazione delle attività destinate agli ospiti; - le modalità dell'orientamento all'alfabetizzazione; - la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori; - l'erogazione dei pasti.
12	<p>All'esito delle procedure pubbliche per l'attivazione del centro, la gestione dello stesso è stata affidata dall'aggiudicatario ad un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minorenni non accompagnati.</p> <p>Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro è articolato, supervisione e coordinamento delle relative attività; - elaborazione del regolamento e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro; - raccordo periodico con i servizi sociali del Comune dove è ubicata la sede del centro governativo; - raccordo con le autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti eventualmente disposti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13	I Servizi sociali provvedono a comunicare al Ministero dell'interno le attività svolte mensilmente e tempestivamente, al medesimo Ministero, le criticità emergenti.
14	Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere, come da normativa vigente.
15	Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minorenni stranieri non accompagnati accolti.
16	Gli operatori del Servizio effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale; la supervisione mensile è auspicabile.
17	Tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.
18	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Centro governativo di seconda
accoglienza per minorenni stranieri non
accompagnanti**

codice paragrafo

C	M	S	N	A	2
---	---	---	---	---	---

Definizione.

Il Centro offre la seconda accoglienza ai minorenni stranieri non accompagnati.

Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale.

Il Centro governativo di cui trattasi può accogliere minorenni stranieri non accompagnati provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minorenni intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minorenni già inseriti nei CAS. Il Centro assicura la divisione per genere dei minorenni di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentino profili di vulnerabilità. È possibile un'articolazione in moduli. Il Centro si colloca nell'Area Sociale e nel Livello assistenziale "Accoglienza".

Finalità/Obiettivo di cura.

Il Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti - pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare - è caratterizzato da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minorenne in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

Capacità ricettiva e tipo di organizzazione.

La struttura potrà accogliere, rispettando la divisione per genere sino ad un massimo di 12 minorenni di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

Durata della permanenza in struttura.

La permanenza del minorenne straniero non accompagnato potrà protrarsi sino al diciottesimo anno di età dello stesso.

Modalità di accesso.

per i minorenni inseriti nei centri governativi di prima accoglienza, su segnalazione del Ministero dell'Interno;

per i minorenni rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori;

per i minorenni inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali degli EE.LL. ove sono ubicate le strutture. È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minorenne alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

n.	Descrizione
1	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi strutturali generali” dal n. 1 al n. 7.
2	La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.
3	Camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza.
4	Dimensioni camere: 9 mq (un posto letto) 14 mq (due posti letto) 20 mq (tre posti letto).
5	Spazi comuni: Cucina, spazio polifunzionale, lavanderia;
6	Spazio per attività amministrative e/o del personale;
7	Servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all’occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.
8	L’organizzazione degli spazi interni della struttura deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell’autonomia individuale.
9	La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell’utenza in relazione alle attività che vengono svolte.
9 bis	Nella struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

n.	Descrizione
10	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi impiantistici e tecnologici generali” dal n. 8 al n. 13.
11	La Comunità è dotata di un apposito sistema informatizzato per la registrazione dei dati e delle informazioni concernenti gli ospiti, nonché per l’archiviazione della relativa documentazione. Tali dati, informazioni e documenti devono essere costantemente aggiornati ed essere fruibili, su richiesta, dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. Il sistema informatizzato consente anche l’assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario e sociale, nazionale e regionale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

n.	Descrizione
12	È assicurata la presenza dei “requisiti minimi organizzativi generali” dal n. 14 al n. 15.
13	Il regolamento del Centro è tradotto in più lingue per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura.
14	La struttura adotta apposito regolamento per la disciplina del Servizio nel quale oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura, vengono esplicitate: <ul style="list-style-type: none"> - le modalità per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la registrazione ospiti in entrata e in uscita; ▪ la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale; ▪ la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza; ▪ l’elaborazione di un progetto educativo individualizzato (PEI) e verifica periodica; ▪ la programmazione periodica delle attività destinate ai minorenni;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lo svolgimento di corsi di lingua italiana; - la dotazione complessiva del personale, funzioni/compiti, turnazioni; - il funzionamento dei servizi.
15	<p>Il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.</p> <p>In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali; - la presenza di cinque educatori a tempo pieno, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente; - un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali; - un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti; - è assicurata la presenza notturna di un operatore;
16	<p>Gli operatori del Servizio effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale; la supervisione mensile è auspicabile.</p>
17	<p>La struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.</p>
18	<p>A cura dei servizi competenti viene definita l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti.</p>
19	<p>Per conseguire una buona qualità dell'inserimento, sono assicurate almeno le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minorenne allo scopo di favorire il processo di crescita, orientamento e tutela legale; - supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno; - verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare; - assistenza psicologica e sanitaria; - verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza); - assolvimento dell'obbligo scolastico; - insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica; - formazione secondaria e/o professionale; - il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini; - inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero; - pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI.
20	<p>Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università (tale presenza</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali).
21	La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalità.
22	Gli operatori non devono aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sub-Allegato A3

**PROCEDURE TRANSITORIE E
MODULISTICA**

Nelle more che divenga operativa l'apposita piattaforma informatica in corso di preparazione, si dispone quanto segue.

1. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

- a) I soggetti pubblici o privati che intendono ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ovvero l'autorizzazione all'esercizio (nuova apertura, trasferimento di sede, aumento o diminuzione della capacità ricettiva, trasformazione di tipologia, ecc..) per una o più delle strutture sociali di cui alle schede sopra riportate, sono tenuti a presentare apposita istanza secondo quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 della Legge regionale n. 21/2016 (vedasi nota 1 di chiusura), utilizzando apposita modulistica secondo gli schemi-tipo appositamente predisposti ed approvati con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale contestualmente alla emanazione e pubblicazione della presente Deliberazione.
- b) Il Comune (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione emette - entro i termini procedurali previsti dalla vigente normativa - provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell'autorizzazione medesima.

2. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E NON ANCORA RILASCIATE.

- a) I soggetti pubblici o privati che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'esercizio (nuova apertura, trasferimento di sede, aumento o diminuzione della capacità ricettiva, trasformazione di tipologia, ecc..) prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione ai sensi della previgente normativa regionale (LR 20/2002 e s.m.i. e RR 1/2004 e s.m.i.), sono tenuti, qualora richiesto dai competenti Uffici comunali (SUAP) preposti all'espletamento dell'istruttoria, a produrre l'eventuale documentazione integrativa in riferimento alle seguenti tipologie di "Strutture Sociali" riconducibili alla previgente normativa secondo il seguente schema di corrispondenza:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N° Prog.	Nuova denominazione	Nuovo Codice	Precedente denominazione	Precedente codice
1	Casa di Riposo per Anziani autosufficienti	CR	Casa di Riposo per Anziani	A-T1
2	Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti	CA	Comunità Alloggio	A-A1
3	Casa Albergo per Anziani autosufficienti	CAA	Casa Albergo per Anziani	A-A2
4	Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza	CREV V	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3
5	Casa Rifugio per donne vittime di violenza	CRVV	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3
6	Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza	CAAV V	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3
7	Comunità Familiare	CF	Casa Famiglia	P-T1
8	Comunità Familiare	CF	Comunità Familiare	P-A4
9	Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità	CAD	Comunità Alloggio per Disabilità	D-A1
10	Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali	CALD M	Comunità Alloggio per Persone con Disturbi Mentali	P-A1
11	Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti	CAT	Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti	P-A2
12	Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti	CADE D	Centro di accoglienza per ex-detenuti	P-T2
13	Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento	CRVTS	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3
14	Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà	AS	Alloggio sociale per adulti in difficoltà	P-A5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15	Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti	CPAA	Centro di pronta accoglienza per adulti	P-A6
16	Comunità di Pronta Accoglienza per Minorenni	CPAM	Comunità di Pronta Accoglienza per Minori	M-T2
17	Comunità Familiare per Minorenni	CFM	Comunità familiare per minori	M-A1
18	Comunità Socioeducativa per Minorenni	CEM	Comunità educativa per minori	M-T1
19	Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore	CABG	Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico	P-A3
20	Comunità per l'autonomia	CAM	Comunità alloggio per adolescenti	M-T3

- b) Il Comune (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione emette - entro i termini procedurali previsti dalla vigente normativa - provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell'autorizzazione medesima.

3. PROCEDURA PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

- a) I soggetti pubblici o privati già in possesso di autorizzazione all'esercizio prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione ai sensi della previgente normativa regionale (LR 20/2002 e s.m.i. e RR 1/2004 e s.m.i.), sono tenuti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, a pena di decadenza, a presentare ai competenti Uffici Comunali (SUAP) apposita autocertificazione circa l'avvenuto adeguamento della struttura ai requisiti di cui al presente atto. L'autocertificazione viene presentata utilizzando apposita modulistica secondo gli schemi-tipo appositamente predisposti ed approvati con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale contestualmente alla emanazione e pubblicazione della presente Deliberazione.

Per le strutture ubicate nei comuni del cratere sismico il termine di 180 giorni di cui sopra previsto per la presentazione dell'autocertificazione può essere, per specifiche e motivate esigenze, prorogato dal Comune (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione per il periodo strettamente necessario alle specifiche e motivate esigenze addotte.

- b) Il Comune (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione – avvalendosi della Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 9, comma 2, lettera C) – emette, entro 365 giorni dalla presentazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'autocertificazione di cui sopra, il provvedimento espresso di rilascio o di diniego della nuova autorizzazione.

- c) Sino al rilascio del provvedimento espresso di rilascio o di diniego della nuova autorizzazione, l'attività può essere esercitata senza soluzione di continuità sulla base dell'autorizzazione già rilasciata.

4. ALTRE DISPOSIZIONI.

Per quanto non previsto nella presente Deliberazione in materia di procedure si fa espresso rinvio alla Legge regionale n. 21/2016 ed alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 241/1990, e s.m.i., recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo", al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed al Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, e s.m.i., recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".

5. MODULISTICA.

Le istanze di autorizzazione vengono presentate ai competenti Uffici comunali (SUAP) utilizzando apposita modulistica secondo gli schemi-tipo appositamente predisposti ed approvati con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale contestualmente alla emanazione e pubblicazione della presente Deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nota 1:

Art. 8

(Autorizzazione alla realizzazione)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture di cui all'articolo 7, comma 1, di questa legge presentano al Comune competente per territorio, oltre alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, la domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'articolo 8 ter del d.lgs. 502/1992.
2. Il Comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento, copia della domanda di autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e per la verifica di congruità del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).
3. La struttura organizzativa regionale competente effettua la verifica di compatibilità sentita l'ARS.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa acquisizione della verifica di compatibilità indicata al comma 2.
5. L'autorizzazione decade se entro ventiquattro mesi dal rilascio non viene presentata la relativa domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 9, fatta salva la possibilità da parte della Regione di concedere proroghe per situazioni di particolare difficoltà di realizzazione.

Art. 9

(Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l'attività presso strutture di cui all'articolo 7 e per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 8, terminati i lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture medesime, devono presentare al Comune apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
2. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi si avvale rispettivamente:
 - a) dell'OTA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), nonché per quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma se pubbliche od ospedaliere private;
 - b) del dipartimento di prevenzione dell'ASUR competente per territorio, per le strutture sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettera b), se extraospedaliere private, nonché per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e comma 2;
 - c) di apposita commissione tecnico-consulativa, costituita presso ciascun ambito territoriale sociale, per le strutture sociali previste all'articolo 7, comma 1, lettera c). La commissione è nominata per un quinquennio dal Comune capofila, è presieduta dal coordinatore d'ambito ed è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell'ambito medesimo, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione designato dall'ASUR.
3. Se è necessario effettuare lavori che richiedono la chiusura temporanea della struttura interessata, l'attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto esercente dotata dei requisiti, previa specifica autorizzazione temporanea del Comune contenente l'indicazione del periodo massimo di validità.
4. L'autorizzazione all'esercizio può essere richiesta anche per più tipologie di strutture tra quelle indicate all'articolo 7. Nel caso in cui vi sia compresenza di strutture sanitarie e sociali, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi il Comune si avvale dell'OTA.

Art. 10

(Disposizioni comuni)

1. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio delle Pagina 6 di 14 autorizzazioni previste da questo Capo.
2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni indicano in particolare:
 - a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la sede e la denominazione se soggetto pubblico;
 - b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni;
 - c) le eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - d) il nome ed i titoli di studio e professionali del direttore o responsabile, limitatamente all'autorizzazione all'esercizio.
3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con prescrizioni, se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.
4. L'autorizzazione rilasciata è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.
5. E' vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società o persona fisica gestisca più strutture sanitarie, il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria è consentito, a condizione che gli orari di apertura al pubblico non coincidano o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato nella branca esercitata, nei seguenti casi:
 - a) più strutture ambulatoriali extraospedaliere;
 - b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;
 - c) più studi di cui al comma 2 dell'articolo 7;
 - d) più strutture o studi di cui alle lettere a), b) e c).
6. Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l'incarico relativo a più

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

strutture, purché l'orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non superi il limite massimo di quaranta ore settimanali.

7. La sostituzione del direttore o responsabile è segnalata entro quindici giorni al Comune, che provvede a variare l'autorizzazione dandone comunicazione, entro i quindici giorni successivi, alla struttura organizzativa regionale competente nonché, per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), e le strutture private di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), alla competente area vasta dell'ASUR.